

Progetto: Aprile 2014

Variante: n.4

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PRIMA ADOZIONE

Deliberazione commissariale
n.1 di data 26.01.2010

VALUTAZIONE TECNICA
DEL SERVIZIO
URBANISTICA E TUTELA
DEL PAESAGGIO

Verbale n.8 di data 07.05.2012

ADOZIONE DEFINITIVA


Delibera del Consiglio Comunale
di Ledro n. 40 di data 11.07.2013

VALUTAZIONE TECNICA
DEL SERVIZIO
URBANISTICA E TUTELA
DEL PAESAGGIO

Verbale di data 07.01.2014

APPROVAZIONE

GIUNTA PROVINCIALE



Progettista: Dott. Arch. Giorgio Losi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.arch. GIORGIO LOSI

ISCRIZIONE ALBO N° 733

Cartografia: Maria Bentancor

plan
architettura s.r.l.

piazza III novembre, 7 I-38062 arco (tn)
T +39.0464.517219 F +39.0464.519010
info@plan-architettura.it
cap. soc. 10.000,00€ i.v. - n.rea. tn-186423
p.iva - c.f. - registro imprese tn 01903890224

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI TIARNO DI SOPRA

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'	4
art. 1. NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL P.R.G.	4
art. 2. MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE	4
art. 3. EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.	5
TITOLO II – DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	6
art. 4. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
art. 5. PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE E DEFINIZIONI VARIE	7
art. 5.1 DEFINIZIONI GENERALI - GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE	7
art. 5.2 DISTANZE	10
art. 6. CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	10
art. 7. CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ E ASSERVIMENTO DELLE AREE	11
art. 8. DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO	12
TITOLO III – DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO	13
art. 9. DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE	13
art. 10. AREE RESIDENZIALI SATURE	14
art. 10.1 AREE DI CONSERVAZIONE	14
art. 10.2 AREE DI RISTRUTTURAZIONE	15
art. 11. AREE RESIDENZIALI	16
art. 11.1 AREE DI COMPLETAMENTO INTENSIVE	16
art. 11.2 AREE DI COMPLETAMENTO ESTENSIVE	17
art. 11.3 AREE DI ESPANSIONE INTENSIVE	20
art. 11.4 AREE DI ESPANSIONE ESTENSIVE	21
art. 12. AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE	22
art. 12.1 AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE	22
art. 12.2 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE ALL'APERTO	23
art. 12.3 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE DI CARATTERE SPORTIVO	24

art. 12.4	AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI	24
art. 12.5	AREE PER LA MOBILITA PUBBLICHE E PRIVATE	28
art. 13.	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO	28
art. 13.1	AREE PER ATTIVITA' TERZIARIE	29
art. 13.2	AREE PER STRUTTURE RICETTIVE E ALBERGHIERE	30
art. 13.3	AREE PER CAMPEGGI	32
art. 13.4	AREE SCIABILI	33
art. 14.	AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE	35
art. 15.	AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO	40
art. 15bis	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE	41
art. 15 ter	AREE AGRICOLE DI PREGIO	44
art. 15.1	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO	49
art. 15.2	AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO	54
art. 15.3	AREE AGRICOLE DI TUTELA	59
art. 15.4	AREE A PASCOLO	60
art. 15.5	AREE A BOSCO	61
art. 16.	AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE URBANE	64
art. 17.	AREE PER STRADE E SPAZI PUBBLICI	65

TITOLO IV – VINCOLI E CAUTELE SPECIALI **70**

art. 18.	I VINCOLI SUL TERRITORIO	70
ART. 18.1	INVARIANTI	70
ART. 18.2	CARTA DI SINTESI GEOLOGICA	72
ART. 18.3	PIANO GENERALE DELLE ACQUE PUBBLICHE	72
ART. 18.4	AREE DI TUTELA AMBIENTALE	73
ART. 18.5	BENI CULTURALI	73
ART. 18.6	AREE DI PROTEZIONE DI POZZI E DI SORGENTI SELEZIONATI	73
ART. 18.7	AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI	74
ART. 18.8	AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA	74

TITOLO V – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE **89**

art. 19. ATTIVITA' COMMERCIALE 89

TITOLO VI: DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA **93**

art. 20. DEFINIZIONI 93

art. 21. DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI 93

art. 22. DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI 94

art. 23. CAMBIO DI DESTINAZIONI D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI 94

art. 24. ECCEZIONI 95

ALLEGATO C1

Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio (in aderenza al fabbricato principale)

ALLEGATO C2

Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio a due falde (discosti dal fabbricato principale)

ALLEGATO C3

Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio unica falda (discosti dal fabbricato principale)

ALLEGATO C4

Schema costruttivo per legnaia/manufatto pertinenziali di edifici con più unità abitative

TITOLO I - GENERALITA'

art. 1. NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale, secondo quanto previsto dall'art.29 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n.1, è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione e per l'esecuzione degli interventi sul territorio.

Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:

- l'individuazione del centro storico e degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e modalità di intervento su di essi;
- l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo, relativamente alle attività residenziali, ai servizi, alle attività produttive e alle infrastrutture;
- l'individuazione dei vincoli sul territorio, motivati da particolare interesse culturale naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
- la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Illustrativa;
2. Cartografia comprendente:
 - tavole in scala 1:5.000;
 - tavole in scala 1:2.000;
 - tavole in scala 1:1.000;
 - tavola in scala 1:10.000;
3. Norme di attuazione;
4. Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici;
5. Criteri per l'esercizio della tutela ambientale.

art. 2. MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE

L'attuazione del P.R.G. ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti norme di attuazione. Le indicazioni contenute nella cartografia

vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. Nel caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme¹ che regolano la materia. Essi sono:

- il piano attuativo a fini generali;
- il piano attuativo a fini speciali;
- il piano di recupero;
- il piano di lottizzazione;
- i comparti edificatori.

Dove non è previsto uno dei piani di attuazione di cui al comma precedente, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuta la concessione o l'autorizzazione edilizia.

art. 3. EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.

Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche e edilizie nel territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.

Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell'adozione del P.R.G. sono in contrasto con le disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi.

Nel frattempo sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, qualora siano ammesse, altre categorie di intervento o altre destinazioni d'uso specificate all'interno delle norme di zona.

Il Sindaco ha facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti norme di attuazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico secondo le procedure stabilite dalle specifiche norme che regolano la materia.

TITOLO II – DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

art. 4. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le prescrizioni urbanistiche e edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:

- la destinazione d'uso del suolo;
- i vincoli sul territorio;
- le modalità di intervento sugli insediamenti storici;
- i criteri per l'esercizio della tutela ambientale.

Alcune definizioni e prescrizioni urbanistiche e edilizie hanno carattere generale e valgono per tutte le aree. Esse riguardano:

- i parametri geometrici dell'edificazione;
- le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
- le condizioni di edificabilità e asservimento delle aree;
- le dotazioni minime di parcheggio.

All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica individuati dal P.R.G., ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme anche alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" allegate alle presenti norme di attuazione, di cui sono parte integrante.

All'esterno del perimetro del centro storico e sugli edifici di origine recente, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme anche alle prescrizioni e indicazioni contenute nei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione, di cui sono parte integrante.

L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli deve essere supportata da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia di sintesi della Relazione Geologica, che costituisce a tutti gli effetti elaborato di piano.

L'attività edilizia e urbanistica, eccezionalmente ammessa al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, deve essere accompagnata dalla perizia geologica e geotecnica.

Le prescrizioni del Titolo IV relative ai "Vincoli e cautele speciali" prevalgono sulle destinazioni di zona.

Per destinazione d'uso in atto dei manufatti esistenti si intende quella che risulta dal provvedimento

di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla L.06.08.1967, n.765.

Per il territorio comunale e con particolare riguardo alle opere pubbliche si assume un grado di sismicità $s=6$ come definito dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Nella cartografia di PRG sono indicate delle prescrizioni puntuali, cartiglio con il simbolo * **n.**, che trovano rispondenza nelle singole destinazioni di zona previste dalla zonizzazione; le prescrizioni puntuali sono vincolative.

art. 5. PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE E DEFINIZIONI VARIE

art. 5.1 DEFINIZIONI GENERALI - GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE

Il Testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 definisce gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi,

LEGNAIE: Sono manufatti accessori costruiti in conformità allo schema costruttivo allegato alle presenti norme; ai fini dei parametri edificatori di zona non costituiscono volume.

Possono essere realizzate esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e/o adibiti ad attività comunque connesse con la residenza, ivi incluse le strutture ricettive, ed essere ad esclusivo servizio degli stessi come legnaia o deposito attrezzi.

Per tali strutture non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Le legnaie devono presentare le seguenti caratteristiche:

- l'intero manufatto deve poggiare su platea di calcestruzzo, essere realizzato in legno al naturale e avere copertura come l'edificio di cui è pertinenza oppure copertura in lamiera color testa di moro;
- possono essere realizzate in aderenza oppure ad una distanza massima di 50 ml nell'ambito delle pertinenze dagli edifici principali;
- dimensioni massime: come da schema tipologico allegato;
- la copertura deve essere realizzata ad una falda con altezza non superiore a 2,20m in gronda, 3,50m al colmo;

Nel caso della compresenza di più unità abitative all'interno di un'unica unità edilizia, la superficie massima ammessa subisce un aumento del 25% per ciascuna unità abitativa eccedente la prima; la struttura risultante dovrà essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari e costituire un corpo unico [vedi allegato pagine seguenti]; resta valido il rispetto dei restanti parametri esposti più sopra.

TETTOIE: Sono manufatti accessori strutture costituite da un elemento di copertura fisso sostenuto da uno o più elementi portanti purché non computabili ai fini volumetrici secondo la definizione del volume emergente. Ai fini dei parametri edificatori di zona non costituiscono volume. Possono essere realizzate nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e/o adibiti ad attività comunque connesse con la residenza, ivi incluse le strutture ricettive, nel numero di una per unità edilizia ed essere ad esclusivo servizio delle stesse come riparo coperto (per il parcheggio dei mezzi privati, ad uso gazebo, ecc.).

Le tettoie devono presentare le seguenti caratteristiche:

- possono raggiungere una superficie coperta massima di 15,00mq;
- un'altezza massima di 3,50m;
- possono essere realizzate in aderenza oppure ad una distanza minima di 50,00ml nell'ambito della pertinenza degli edifici principali;
- per la realizzazione è prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale specifico in cui dovranno essere collocate le strutture (legno, pietra, copertura in cotto, copertura in lamiera color testa di moro, ecc.).

STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA:

Ai fini dell'incentivazione del turismo rurale le strutture che - compatibilmente alle specifiche norme di zona - risultano a destinazione agrituristiche possono predisporre ulteriori spazi e infrastrutture connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, anche se in eccesso rispetto ai parametri edificatori fissati dalle norme stesse.

Tali strutture complementari, realizzate al fine di migliorare l'offerta e/o la qualità dei servizi turistico-ricreativi, non dovranno determinare alcun aumento della ricettività (espressa in numero di posti letto) e dovranno essere progettate nel più alto rispetto del contesto ambientale, dei materiali e delle tecniche di costruzione tradizionali.

Potranno essere realizzate esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici destinati ad agriturismo, entro il raggio massimo di 100m calcolati dal perimetro della/e struttura/e principale/i, ed essere ad esclusivo servizio degli stessi.

Per tali strutture non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e, qualora cessi l'attività, vanno demolite ripristinando lo stato naturale precedente.

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione delle strutture complementari devono rispettare i seguenti parametri: non dovranno superare la volumetria massima di 300mc nel rispetto di tutti le altre prescrizioni di zona stabilite dalle presenti norme.

SERRE AGRICOLE:

Sono strutture destinate a creare un ambiente artificiale con particolari condizioni di luce, temperatura e umidità, al fine di favorire specifici processi di coltivazione agricola.

Tali strutture non possono essere soggette ad altra destinazione d'uso e in caso di dismissione delle coltivazioni vanno rimosse completamente.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. n.8-40/Leg. di data 08.03.2010 si dividono in:

- a) “serra propriamente detta”: strutture e manufatti aventi le caratteristiche fisiche delle costruzioni vere e proprie; l'altezza massima consentita non deve superare i 3,00m in gronda e i 7,00m al culmine; presentano uno stabile ancoraggio al suolo, sono dotate di impianti per l'acclimatamento e sono soggette a utilizzo stabile. Possono essere realizzate solo se la loro costruzione è prevista dalle specifiche norme di zona; devono rispettare le norme sulle distanze; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione.
- b) “tunnel permanente”: la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta; l'altezza massima consentita non deve superare i 4,00m. Possono essere realizzati solo se la loro costruzione è prevista dalle specifiche norme di zona; devono rispettare le norme sulle distanze; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione.
- c) “tunnel temporaneo”: la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura. Possono trovare realizzazione all'interno di qualsiasi destinazione di zona (anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo prevalenti ragioni igienico-sanitarie contrarie); devono rispettare le norme sulle distanze; non sono soggetti ad autorizzazione.

RUDERI:

Sono ruderi gli edifici mancanti della copertura e eventualmente dei solai e con strutture murarie complete o parzialmente crollate; è ammessa la ricomposizione e ricostruzione del volume sulla base di documenti dai quali risulti con certezza la consistenza originaria, qualora non sia possibile la ricostruzione su base documentaria l'opera di recupero è ammessa attenendosi ai caratteri propri della tipologia di appartenenza del rudere.

L'edificio dovrà essere progettato e ricostruito con criteri di restauro senza alcun incremento volumetrico; il ripristino della struttura prevede comunque il mantenimento della destinazione d'uso originaria.

MANUFATTI A CARATTERE PRECARIO:

Sono manufatti pertinenziali di edifici esistenti, generalmente frutto di interventi spontanei, che non presentano caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nel complesso dalla costruzione.

Questi manufatti devono essere demoliti o in alternativa la Commissione edilizia, qualora ritenga che non costituiscano elemento di disturbo nell'immagine del contesto paesaggistico, può consentirne la ricostruzione nell'ambito del lotto di pertinenza, con manufatti aventi le caratteristiche tipologiche e costruttive delle legnaie o delle tettoie, meglio descritte nelle definizioni sopra espresse.

art. 5.2 DISTANZE

Il Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013, disciplina per le diverse zone territoriali omogenee le distanze minime tra gli edifici, le distanze minime degli edifici dai confini e le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

art. 6. CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Gli interventi sotto esposti possono essere eseguiti indistintamente su tutti i fabbricati e manufatti esterni al perimetro del centro storico, purché non siano stati rilevati come edifici e manufatti sparsi di origine storica. Questi ultimi e quelli interni al perimetro del centro storico sono invece suscettibili dei soli interventi previsti dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici".

Come definiti dall'art. 99 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n.1, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono:

MANUTENZIONE ORDINARIA: sono gli interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

RESTAURO: sono gli interventi rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali,

assicurandone al tempo stesso funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

RISANAMENTO CONSERVATIVO: sono interventi tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legname con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: sono gli interventi rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dal presente piano regolatore generale nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: sono gli interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio su sedime o con volumetria diversi dai precedenti.

DEMOLIZIONE: sono gli interventi rivolti alla sola demolizione di manufatti.

art. 7. CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ E ASSERVIMENTO DELLE AREE

L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia⁶.

L'edificazione di un'area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura. È possibile ai fini di un'ulteriore edificazione, enucleare parte dei terreni fino a raggiungere la superficie eccedente

quella necessaria a mantenere il rispetto dei valori in vigore al momento in cui viene richiesta la successiva concessione.

In linea generale per gli edifici esistenti può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto anche se diversa da quella specificatamente consentita, purché non molesta a terzi; in questi casi la variazione della destinazione è sempre consentita se prevede l'uniformazione alle destinazioni d'uso prescritte dalle norme di zona.

Gli ampliamenti ammessi dalla presente normativa possono essere utilizzati una sola volta e devono assumere la destinazione d'uso del corpo edilizio a cui si riferiscono.

art. 8. DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO

Ai sensi dell'articolo 59 della legge della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011, n. 1206 di data 8 giugno 2012, n. 2595 di data 30 novembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013, n. 1637 di data 2 agosto 2013 e da ultimo n. 2088 di data 4 ottobre 2013 disciplina le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni, la modalità e titolo degli spazi di parcheggio, esenzioni ed obbligo di mantenimento dei parcheggi, particolari e dimensioni dei posti macchina.

TITOLO III – DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO

art. 9. DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il P.U.P. e il P.R.G., in rapporto alle loro competenze, hanno suddiviso il territorio comunale in aree con diversa destinazione d'uso.

Ai fini della sua applicazione il P.R.G. individua le seguenti zone territoriali omogenee, sottoposte a specifica disciplina di valore prescrittivo:

AREE RESIDENZIALI SATURE:

- di conservazione (01)
- di ristrutturazione (02)


AREE RESIDENZIALI:

- di completamento intensivo (03)
- di completamento estensivo (04 e 04 *)
- di espansione intensiva (05)
- di espansione estensiva (06)

AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE:

- per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale (07)
- per attrezzature pubbliche e di interesse generale all'aperto (08)
- per attrezzature pubbliche e di interesse generale di carattere sportivo (09)
- per parcheggi pubblici e privati (P e P*)
- per la mobilità pubbliche e private (M e M*)

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO:

- per attività terziarie (10 e 10 *)
- per strutture ricettive e alberghiere (11, 11 *, 11 ☆, ○ e ^AⓈ)
- per campeggi ()
- sciabili

AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE (13 e 13 *)

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO:

- aree agricole di interesse provinciale (15 bis)
- agricole di pregio (15 ter)
- agricole di interesse primario (15)
- agricole di interesse secondario (16)
- agricole di tutela (16 bis)
- a pascolo (17)
- a bosco (18)

AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE URBANE:

- cimitero (+ +)
- depuratore (O₁)
- impianto per il teleriscaldamento (IT)

AREE PER STRADE E SPAZI PUBBLICI

art. 10. AREE RESIDENZIALI SATURE

Sono aree finalizzate alla conservazione, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al riassetto del tessuto urbano.

Esse si dividono in aree:

- di conservazione;
- di ristrutturazione.

art. 10.1 AREE DI CONSERVAZIONE

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alla residenza. Esse comprendono edifici di origine storica e relative aree di pertinenza che meritano di essere tutelate attraverso la conservazione testuale dei manufatti.

Sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" [vedi TITOLO IV] allegate alle presenti norme.

Le aree libere sono inedificabili fuori terra. Fanno eccezione le ricostruzioni su nuovo sedime e la manutenzione degli spazi di pertinenza, consentite dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" [vedi Artt.16, 29 e 30] allegate alle presenti norme.

Nelle aree di conservazione sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. altezza del fabbricato: se trattasi di ricostruzione non può essere superiore a 12.20 m; se trattasi di aumento di volume in aderenza non può essere superiore a quella dell'edificio esistente;

2. distanza dalle strade e dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
3. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8.

In caso di discordanza fra il presente articolo o le indicazioni cartografiche e le prescrizioni contenute nelle schede di rilevazione dei singoli edifici storici, prevalgono le previsioni delle schede.

art. 10.2 AREE DI RISTRUTTURAZIONE

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alla residenza. Esse coincidono con quelle aree, generalmente edificate in assenza di strumenti di pianificazione urbanistica, che necessitano di una riqualificazione formale e di un riordino funzionale del tessuto urbano.

Sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" [vedi TITOLO IV] allegate alle presenti norme.

Le aree libere sono inedificabili fuori terra.

Fanno eccezione le ricostruzioni su nuovo sedime e la manutenzione degli spazi di pertinenza, consentite dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" [vedi Artt.16 e 30] allegate alle presenti norme.

Nelle aree di ristrutturazione sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, ne recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12.20 m;
2. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
3. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
6. tipologia edilizia: edificio a blocco, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

In caso di discordanza fra il presente articolo o le indicazioni cartografiche e le prescrizioni

contenute nelle schede di rilevazione dei singoli edifici storici, prevalgono le previsioni delle schede.

art. 11. AREE RESIDENZIALI

Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Possono essere già urbanizzate e caratterizzate da una consistente presenza di edifici di tipo residenziale o da urbanizzare e destinare ai nuovi complessi insediativi.

Esse si dividono in aree:

- di completamento intensive;
- di completamento estensive;
- di espansione intensive;
- di espansione estensive.

art. 11.1 AREE DI COMPLETAMENTO INTENSIVE

Sono aree già urbanizzate, individuate dal P.R.G., destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.

Nelle aree di completamento intensive sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, ne recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria (I.f.): non può essere superiore a 2,00mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11.70 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: edificio a blocco, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle

presenti norme di attuazione.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione con destinazione d'uso conforme alle norme di zona possono essere ampliati oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero manufatto.

L'aumento di volume consentito è rapportato all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'edificio esistente e non può comunque superare i 600mc:

- l.f. compreso tra 2,00 e 2,50mc/mq aumento fino al 10% del volume emergente;
- l.f. superiore a 2,50mc/mq aumento fino al 5% del volume emergente.

L'ampliamento può prevedere anche la sopraelevazione del fabbricato. Ad esclusione della zona di Tremalzo la sopraelevazione può raggiungere l'altezza massima di 11,50m.

Cartiglio *1: Aree di completamento intensive- Centro abitato

L'area riguarda un ambito territoriale caratterizzato da un insediamento residenziale esistente a ovest del centro storico, contraddistinto dalla P. Ed. 375 C.C. Tiarno di Sopra.

Al fine evitare ulteriori richieste di nuove aree residenziali e nel ritenere più adeguato consentire un recupero di un'area parzialmente sotto utilizzata si prevede un aumento di volume una tantum del 20% del volume emergente, non eccedente i 600 mc.; l'ampliamento volumetrico deve comunque rispettare i parametri sopra riportati.

Cartiglio *2: Aree di completamento intensive- Centro abitato

L'area riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 96/2 C.C. Tiarno di Sopra, adiacente all'Albergo Vittoria, unica struttura ricettiva all'interno del centro abitato in prossimità del polo scolastico, del municipio e delle strutture commerciali.

Il potenziamento della struttura alberghiera, per attività ricettiva e complementare, è compatibile pertanto si prevede un aumento di volume una tantum del 20% del volume emergente, non eccedente i 600 mc.; l'ampliamento volumetrico deve comunque rispettare i parametri sopra riportati.

art. 11.2 AREE DI COMPLETAMENTO ESTENSIVE

Sono aree già urbanizzate, individuate dal P.R.G., destinate alla residenza che presentano spazi interclusi adatti per i nuovi interventi edificatori.

Nelle aree di completamento estensive sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, né recanti alcun pregiudizio

all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 1,20mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11,70 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: edificio a blocco, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Nelle aree contraddistinte da un asterisco (04 *) le prescrizioni sopra esposte subiscono le seguenti modifiche:

- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,20 m;
- sistemazioni esterne: imposizione dell'arretramento dell'edificato rispetto alle vie di percorrenza secondo i limiti dei fronti edificati stabiliti dal P.R.G. vigente e piantumazione delle stesse.

Per particolari casi, ai fini di un miglioramento complessivo della qualità urbana, la piantumazione della fascia prospiciente il bordo strada è resa obbligatoria; deve avvenire mediante l'impiego di essenze preferibilmente autoctone (Abete bianco, Abete rosso, Acero, Betulla, Carpino nero, Faggio, Frassino, Larice, Ligustro, Nocciolo, Olmo, Ontano, Sorbo, Tiglio, ecc.); deve osservare gli schemi localizzativi allegati al presente articolo.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione con destinazione d'uso conforme alle norme di zona possono essere ampliati oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero manufatto.


L'aumento di volume consentito è rapportato all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'edificio esistente e non può comunque superare i 600mc:

- I.f. compreso tra 1,20 e 1,70mc/mq aumento fino al 10% del volume emergente;
- I.f. superiore a 1,70mc/mq aumento fino al 5% del volume emergente.

L'ampliamento può prevedere anche la sopraelevazione del fabbricato. Ad esclusione della zona di Tremalzo la sopraelevazione può raggiungere l'altezza massima di 12,70 m.


SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Area di completamento estensivo* - entrata Est del centro storico.



SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Area di completamento estensivo* - pertinenza ex Miramonti.



previsto un "filtro verde" da studiare nella sua tipologia e conseguente realizzazione, che costituisca un mascheramento semitrasparente rispetto alla strada e funga da argine visivo e da barriera acustica.



studio del sistema dell'accessibilità. Opportunità di unificare gli accessi residenziali e al parcheggio pubblico. Si dovrà evitare la formazione di nuovi accessi sul tratto di strada statale che costeggia l'abitato di Tiaro.

art. 11.3 AREE DI ESPANSIONE INTENSIVE

Sono aree da urbanizzare, individuate dal P.R.G., destinate alla residenza per soddisfare il fabbisogno di abitazioni arretrato e dell'immediato futuro.

In queste aree possono essere insediate anche le attività pertinenti agli insediamenti residenziali come il commercio al dettaglio, l'artigianato artistico e di servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste.

Nelle aree di espansione intensive sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, ne recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

In queste aree il rilascio di concessioni per l'insediamento di nuove attività è subordinato al Piano di lottizzazione. Il Comune può approvare un apposito Piano guida allo scopo di determinare le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione dell'area.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 2,00mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11.70m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: edificio a blocco, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione con destinazione d'uso conforme alle norme di zona possono essere ampliati oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero manufatto.

L'aumento di volume consentito è rapportato all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'edificio esistente e non può comunque superare i 600mc:

- I.f. compreso tra 2,00 e 2,50mc/mq aumento fino al 10% del volume emergente;
- I.f. superiore a 2,50mc/mq aumento fino al 5% del volume emergente.

L'ampliamento può prevedere anche la sopraelevazione del fabbricato. Ad esclusione della zona di Tremalzo la sopraelevazione può raggiungere l'altezza massima di 12,70 m.

art. 11.4 AREE DI ESPANSIONE ESTENSIVE

Sono aree da urbanizzare, individuate dal P.R.G., destinate alla residenza per soddisfare il fabbisogno di abitazioni arretrato e dell'immediato futuro.

In queste aree possono essere insediate anche le attività pertinenti agli insediamenti residenziali come: il commercio al dettaglio, l'artigianato artistico e di servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste.

Nelle aree di espansione estensive sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse alla residenza, purché non moleste, ne recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo e acustico).

In queste aree il rilascio di concessioni per l'insediamento di nuove attività è subordinato al Piano di lottizzazione. Il Comune può approvare un apposito Piano guida allo scopo di determinare le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione dell'area.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,70mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11,70m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: edificio a blocco, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione con destinazione d'uso conforme alle norme di zona possono essere ampliati oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero manufatto.

L'aumento di volume consentito è rapportato all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'edificio

esistente e non può comunque superare i 600mc:

- l.f. compreso tra 0,70 e 1,50mc/mq aumento fino al 10% del volume emergente;
- l.f. superiore a 1,50mc/mq aumento fino al 5% del volume emergente.

L'ampliamento può prevedere anche la sopraelevazione del fabbricato. Ad esclusione della zona di Tremalzo la sopraelevazione può raggiungere l'altezza massima di 12,70m.

art. 12. AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Sono aree finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti e all'insediamento di quelle mancanti.

Risultano suddivise nelle seguenti categorie funzionali:

- per servizi e attrezzature pubblici di interesse generale;
- per attrezzature all'aperto;
- per attrezzature sportive;
- per parcheggi pubblici e privati;
- per la mobilità pubbliche e private.

Nel contesto di queste aree sono ammesse le edificazioni pubbliche o finalizzate a interessi generali di cui agli articoli seguenti.

Sugli edifici esistenti (esclusi quelli appartenenti al centro storico) con destinazione d'uso diversa da quelle previste dalle norme di zona, sono ammesse tutte le categorie di intervento fino al risanamento conservativo.

art. 12.1 AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate agli edifici scolastici e culturali e agli edifici di pubblica utilità in genere (attività civili e amministrative, sanitarie e assistenziali e di interesse comune, ecc.).

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. rapporto di copertura: non può essere superiore al 40%;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11,00 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle

presenti norme di attuazione;

8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Nel contesto di queste aree è sempre consentita la realizzazione di parcheggi pubblici, anche interrati, e la destinazione a verde pubblico.

Negli edifici realizzati nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale possono essere ospitate anche attività accessorie, purché relazionate alle categorie funzionali di cui al presente articolo.

In queste aree sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata previa convenzione con la quale i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico delle strutture, secondo modalità definite nella convenzione stessa.

Gli interventi sulle aree e sugli edifici che ricadono all'interno del perimetro del centro storico devono rispettare le "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" allegate alle presenti norme di attuazione.

art. 12.2 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE ALL'APERTO

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate al verde pubblico attrezzato, agli spazi pubblici polifunzionali all'aperto, agli spazi per il gioco e al tempo libero in generale.

Su queste aree, oltre all'organizzazione del verde, sono consentiti interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per il gioco, il tempo libero e gli spettacoli all'aperto. Sono pure ammessi i parcheggi pubblici nel limite massimo del 30% della superficie dell'area purché delimitati da siepi e arbusti.

Sono anche ammessi parcheggi completamente interrati con sovrastante strato di terra vegetale per uno spessore minimo di 40cm, senza imposizione di limiti per il rapporto di utilizzo dell'interrato.

È consentita solo l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi e di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, di modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, servizi igienici, ecc.) e simili organismi di pubblica utilità a corredo delle funzioni ammesse.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,10mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 4,00m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5.

art. 12.3 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE DI CARATTERE SPORTIVO

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alle attrezzature sportive scoperte e coperte, per garantire il livello minimo di dotazioni indicato dal P.U.P. per ogni comune dell'unità insediativa.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
2. distanza dal confine: vale quanto disposto dall'Art.5;
3. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
5. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
6. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Negli edifici realizzati nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale di carattere sportivo possono essere ospitate anche attività accessorie, purché relazionate alle categorie funzionali di cui al presente articolo.

In queste aree sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata previa convenzione con la quale i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico delle strutture, secondo modalità definite nella convenzione stessa.

art. 12.4 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale; all'interno delle stesse aree è consentito il passaggio e la realizzazione di infrastrutture viarie pubbliche; i parcheggi possono essere realizzati e destinati anche a uso privato attraverso apposita simbologia.

Gli allegati al Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011, n. 1206 di data 8 giugno 2012 e n. 2595 del 30 novembre 2012 disciplinano le dimensioni minime degli spazi di parcheggio.

I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo, sia in interrato che fuori terra.

La progettazione dei parcheggi pubblici e privati, individuati in cartografia, deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi e un'attenta collocazione di essenze vegetali preferibilmente autoctone (Abete, Acero, Betulla, Carpino nero, Faggio, Frassino, Ligustro, Nocciolo, Olmo, Ontano, Sorbo, ecc.).

Per i parcheggi caratterizzati da una particolare posizione si allegano al presente articolo gli schemi localizzativi obbligatori per la sistemazione delle alberature.

In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20m e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia⁹.

Il parcheggio contraddistinto da un asterisco è destinato a uso privato.

Nel caso di parcheggi privati pertinenza di attività produttive è consentita la sosta prolungata e la manovra degli automezzi a servizio dell'impresa, è altresì consentito il deposito temporaneo di materiale ma non lo svolgimento di alcun tipo di attività produttiva.

I fabbricati di nuova edificazione devono avere dai parcheggi pubblici la stessa distanza prevista dai confini di proprietà.

Gli interventi sulle aree che ricadono all'interno del perimetro del centro storico devono rispettare le "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" allegate alle presenti norme di attuazione.

Le aree per parcheggio pubblico site in località Tremalzo sono individuate considerando anche le previsioni del programma di rilancio turistico auspicato per l'ambito specifico.

Questi spazi sono infatti dimensionati in base al fabbisogno imposto dalla normativa di riferimento in considerazione dell'utilizzo medio stimato per le piste e gli impianti di progetto. I parcheggi in questione potranno di conseguenza essere interessati dalla formazione di una convenzione ad hoc da stipulare tra l'Amministrazione comunale e la società di gestione degli impianti che, imponendo


⁹ Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 luglio 1989, n.236.

il mantenimento della proprietà pubblica degli spazi, regolamenti i tempi e i modi di utilizzazione degli stessi da parte dei privati.

L'allestimento di tali aree deve inoltre avvenire in considerazione delle variabili condizioni stagionali alle quali saranno soggette. Le pavimentazioni impiegate dovranno avere un buon effetto autodrenante ed essere in grado di ovviare agli effetti dell'erosione superficiale. Le aree a parcheggio dovranno essere direttamente accessibili dalla viabilità pubblica e potranno essere conterminate attraverso l'uso di alberature e/o recinzioni-steccato in legno.


SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Area a parcheggio privato (ambito produttivo) – località Nadri.



SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Area a parcheggio privato (ambito produttivo) – località Bondel.



previsto un "filtro verde" da studiare nella sua tipologia e conseguente realizzazione, che costituisca un mascheramento consistente soprattutto visivo e ripristini l'originale percezione a verde della valle.



previsto un "filtro verde" da studiare nella sua tipologia e conseguente realizzazione, che costituisca un mascheramento semitrasparente.

art. 12.5 AREE PER LA MOBILITA PUBBLICHE E PRIVATE

Sono aree individuate dal P.R.G. destinate agli impianti logistici ed aree funzionali alla mobilità stradale come:

- impianti di manutenzione stradale pubblici;
- stazioni di rifornimento carburanti private;
- parcheggi in superficie pubblici.

Nelle aree per la mobilità contraddistinte da un asterisco sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata limitatamente alla realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti.

La costruzione di impianti di manutenzione stradale pubblici deve rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: non può essere superiore al 60%;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00m;
- distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
- distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
- distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5.

La costruzione di nuove stazioni di rifornimento carburanti private deve rispettare i seguenti parametri edificatori:

- altezza massima: 7,50m;
- volume massimo: 1.500mc;
- lotto minimo: 2.000mq.

In queste aree possono essere realizzate esclusivamente le opere a cui esse sono specificatamente destinate, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

La progettazione delle opere deve comunque considerare l'inserimento paesaggistico delle strutture in modo da non ostacolare la qualificazione dell'immagine urbana e paesaggistica complessiva.

Allo scopo si dovrà prevedere un'attenta collocazione di alberature con funzione di schermo, scelte preferibilmente tra le essenze vegetali autoctone (Abete bianco, Abete rosso, Acero, Betulla, Carpino nero, Faggio, Frassino, Ligustro, Nocciolo, Olmo, Ontano, Sorbo, Tiglio, ecc.) e, dove suggeriti, disposte nel rispetto degli schemi localizzativi allegati al presente articolo.

art. 13. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO

Sono aree finalizzate all'edificazione di quelle attività del settore terziario che si contraddistinguono

dai servizi per la loro collocazione nell'ambito dei rapporti di mercato.

Esse si dividono in aree:

- per attività terziarie;
- per strutture ricettive e alberghiere;
- per campeggi;
- per impianti e piste da sci;
- per collegamenti tra piste da sci.

art. 13.1 AREE PER ATTIVITA' TERZIARIE

Sono aree individuate dal P.R.G. destinate all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso. Queste aree sono destinate alle attività commerciali ivi compreso il magazzinaggio, in conformità alle previsioni del Piano provinciale di politica commerciale ed alle norme specifiche sulle attività commerciali riportate al TITOLO V le quali risultano comunque prevalenti rispetto a quelle contenute nel presente articolo.

Nel contesto delle aree per attività commerciali sono consentite anche le attività funzionali alle attività principali quali: uffici, punti vendita al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato artistico e di servizio, studi professionali, sedi amministrative, banche, sale per esposizioni, servizi di interesse collettivo e magazzini.

All'interno di ogni lotto con superficie superiore a 1.000mq è ammessa anche la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400mc. Il volume destinato ad abitazione non può comunque superare il 25% del volume complessivo.

Nel caso in cui sia esercitata congiuntamente l'attività di vendita (commerciale) e di produzione di beni la compatibilità urbanistica è soddisfatta solamente se l'attività commerciale è prevalente rispetto all'altra. La prevalenza dovrà risultare da adeguata relazione tecnico-aziendale predisposta assieme al progetto delle opere.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 2,00mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;

7. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Nelle aree contraddistinte da un asterisco (10 *) le prescrizioni sopra esposte subiscono le seguenti modifiche:

- indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 1,20mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 7,00m.

Gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalle norme di zona, possono mantenere le destinazioni in atto.

Gli interventi edificatori devono rispettare le destinazioni e i parametri di zona su tutti i nuovi volumi.

Cartiglio *12: Area commerciale sud ovest centro abitato

La zona riguarda l'ampliamento di un'area commerciale esistente su cui prevedere nuove attività. La nuova volumetria massima consentita è di mc. 900.

Le attività commerciali insediabili sono solo quelle di "Esercizi di vicinato", ed è esclusa qualsiasi volumetria a carattere residenziale.

art. 13.2 AREE PER STRUTTURE RICETTIVE E ALBERGHIERE

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate esclusivamente ad accogliere gli insediamenti a carattere turistico come definito dalla L.P. 7/2002 e s.m. e DPGP n. 28-149/Leg. del 2003, esistenti o da realizzare.

All'interno di ogni lotto con superficie superiore a 1.000mq è ammessa anche la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400mc. Il volume destinato ad abitazione non può comunque superare il 25% del volume complessivo.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 2,00mc/mq;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,30 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle

presenti norme di attuazione;

8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Nelle aree contraddistinte da un asterisco (11 *) le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione possono essere ampliate del 30% del volume esistente ai fini della rifunionalizzazione formale e funzionale degli immobili.

L'ampliamento volumetrico è subordinato alla sistemazione degli spazi pertinenziali (soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, realizzazione di strutture atte a razionalizzare l'impianto originario, ecc.).

L'ampliamento volumetrico non può comunque comportare un aumento della ricettività (espressa in numero di posti letto) superiore al 30%.

Nelle aree contraddistinte da un simbolo a forma di stella, il 50% del volume può essere destinato ad attività residenziali e commerciali, che dovranno comunque essere realizzate contestualmente all'attività alberghiera; per gli edifici esistenti non è consentito aumento volumetrico.

Per gli edifici siti in località Tremalzo, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, individuati in cartografia solo da apposito simbolo (O) e non da campitura^A, si prevede la destinazione a fini agrituristici e ospitalità rurale.

Per tali strutture sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; non si prevedono ampliamenti ma è consentita la predisposizione di strutture complementari allo svolgimento dell'attività agrituristica progettate nel più alto rispetto del contesto ambientale e dei materiali e tecniche di costruzione tradizionali secondo i parametri consentiti dalle specifiche norme [vedi TITOLO II, Art.5].

Ai fini del computo degli spazi per parcheggio privato queste strutture ricettive, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n.1534 del 16.06.2000, possono essere considerate "edifici a destinazione plurifunzionale"; il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi segue le condizioni imposte per le aree per strutture ricettive contraddistinte da un simbolo a forma di stella.

Per gli edifici Rifugio Garibaldi e Rifugio Bezzacca, siti in località Tremalzo, individuati in cartografia da apposito simbolo (®) e da campitura, si prevede il mantenimento della destinazione d'uso a rifugio.

Per tali strutture sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; ai fini della rifunionalizzazione formale e funzionale degli immobili è consentito un incremento volumetrico percentuale calcolato rispetto alla volumetria emergente in termini inversamente proporzionale al volume esistente, così come stabilito nei seguenti rapporti:

VOLUME ESISTENTE EMERGENTE (mc)	INCREMENTO CONSENTITO (%)
0 – 1.000	35
> 1.000	25

Ai fini del computo degli spazi per parcheggio privato queste strutture ricettive, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n.1534 del 16.06.2000, possono essere considerate "edifici a destinazione plurifunzionale"; il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi segue le condizioni imposte per le aree per strutture ricettive contraddistinte da un simbolo a forma di stella.

Gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalle norme di zona, possono mantenere le destinazioni in atto.

Gli interventi edificatori devono rispettare le destinazioni e i parametri di zona su tutti i nuovi volumi.

art. 13.3 AREE PER CAMPEGGI

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate all'allestimento di campeggi turistici, ovvero di spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo, disciplinate dalla Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e dal relativo regolamento di attuazione Decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. e s.m.i..

Si dovrà comunque garantire anche per le strutture esistenti:

- l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature d'alto fusto;
- un'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.

All'interno delle aree per campeggio non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o custode, con un volume non superiore a 400mc.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,08mc/mq;
2. altezza dei fabbricati: non può essere superiore a 5,70 m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;

7. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalle norme di zona, possono mantenere le destinazioni in atto.

Gli interventi edificatori devono rispettare le destinazioni e i parametri di zona su tutti i nuovi volumi.

art. 13.4 AREE SCIABILI

Le aree sciabili, sia esistenti che di progetto, sono individuate dalla tavola dell'inquadramento strutturale e disciplinate dall'art. 35 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008.

Le disposizioni attuative riguardanti le attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali e le funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili sono contenute nel Testo coordinato dell'allegato 7 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1206 di data 8 giugno 2012

Nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardino il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti ed ai servizi di assistenza, sicurezza, soccorso nonché le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali ed agonistici.

Le attrezzature per le attività sportive correlate agli sport invernali e con l'utilizzo estivo delle aree sciabili sono ammesse purchè non ostacolino il corretto utilizzo delle piste da sci e relativi impianti.

La cartografia di P.R.G. riporta i tracciati di massima delle piste e degli impianti esistenti e di progetto destinati a soddisfare in modo prioritario l'utilizzo delle aree sciabili. L'esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste e degli impianti saranno quelle definite in sede di progettazione esecutiva, così come approvata conformemente alle prescrizioni contenute nella L.P. 21.04.1987 n.7 e del relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

Nell'ambito delle aree sciabili individuate in cartografia, sono ammesse le opere necessarie alla regolare esecuzione degli impianti di risalita e delle piste sciabili secondo quanto stabilito dalla L.P. 21.04.1987 n.7 e del relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

La localizzazione degli interventi è comunque subordinata:

- al conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e di infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico invernali;
- alla previsione di adeguate superfici di parcheggio alla base dei sistemi di impianti;
- all'equilibrio idrogeologico proprio di ciascuna zona.

La definizione delle piste per lo sci di fondo può avvenire anche all'esterno dell'ambito sciabile specificatamente individuato, in zone caratterizzate da terreni ondulati e di modesta pendenza, utilizzando aree libere da vegetazione o interessate da sentieri esistenti.

All'interno delle aree sciabili è ammessa la realizzazione di attrezzature di servizio nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

1. superficie utile: non può essere superiore a 4,00mq/1.000mq di pista;
2. altezza dei fabbricati: non può essere superiore a 6,00m;
3. distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00m;
4. distanza dai fabbricati: non può essere inferiore ai 10,00m.

La concessione a eseguire gli impianti di risalita può essere rilasciata solo se il richiedente dimostra di disporre della quantità minima di parcheggi, adeguata alla tabella di cui all'art.8 delle norme di attuazione, e comunque secondo le specifiche capacità ed esigenze dei singoli sistemi.

Gli impianti di risalita vanno dotati di appositi spazi per parcheggio individuati nelle cartografie del P.R.G; detti parcheggi possono essere utilizzati per attività sportive o per il tempo libero nei periodi di inutilizzo delle aree sciabili e degli stessi impianti. Per il rispetto dei parametri fissati dal P.U.P. è ammesso l'utilizzo degli spazi di parcheggio pubblico o di uso pubblico esistenti entro un raggio di 500m dalla stazione di partenza degli impianti stessi. All'interno delle aree sciabili possono inoltre esser previsti ulteriori parcheggi e parchi divertimento compatibili con le piste e gli impianti.

Sono inoltre consentiti tutti gli interventi necessari per dotare il sistema delle piste di un funzionale impianto di innevamento artificiale, comprese le casematte per i compressori e/o e i bacini artificiali di accumulo dell'acqua.

E' vietato inserire costruzioni e/o recinzioni che ostruiscano lo scorrimento degli utenti sulle piste, ad esclusione dell'area perimetrata con la simbologia PE nella quale è ammesso la realizzazione di recinzioni funzionali alla definizione di ulteriori pertinenze a servizio degli immobili esistenti, prioritariamente destinate alla formazione di idonee dotazioni di parcheggi in superficie e/o volumetrie interrato.

I tracciati delle piste devono essere realizzati con il massimo rispetto della morfologia del luogo evitando il taglio di piante e riducendo al minimo i movimenti di terra.

Il piano sciabile e le scarpate delle piste devono essere mantenuti inerbiti e drenati in modo da impedire gli effetti dell'erosione e da minimizzare gli impatti visivi negativi.

Le piste dismesse e le tracce degli impianti, qualora cessi l'attività, vanno ricondotti allo stato naturale precedente a cura dei concessionari entro un anno dalla cessazione del loro uso; dovranno inoltre essere demolite, quando non utilizzabili per ulteriori nuovi impianti, le strutture di partenza e di arrivo.

Quando in cartografia le aree sciabili si sovrappongono ad aree avente diversa destinazione, si applicano le norme relative a queste ultime purchè le opere realizzabili non ostacolino il corretto utilizzo delle piste e degli impianti.

Le piste e gli impianti collocati fuori dalle aree sciabili sono soggetti ad opere di manutenzione e/o sostituzione senza aumenti della capacità ricettiva in quanto destinate alla naturale dismissione ed al conseguente ripristino ambientale. Sono fatti salvi gli interventi minori destinati alla realizzazione di piccole infrastrutture di collegamento e/o campi pratica di interesse esclusivamente locale, al fine della valorizzazione turistica di alcune località.

art. 14. AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE

Sono aree individuate dal P.R.G., ai sensi dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008, destinate alla razionalizzazione delle attività esistenti e all'edificazione di nuovi insediamenti legati alla realtà economica locale.

Le aree per attività produttive di interesse locale sono destinate:

- alla produzione industriale e artigianale di beni alla lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- allo stoccaggio e alla manipolazione di materiali energetici;
- agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi;
- alle attività di deposito, magazzinaggio e vendita di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- alle attività artigianali, con la possibilità di esercitare il commercio dei relativi prodotti e delle merci complementari all'attività svolta;
- alle attività commerciali all'ingrosso solo in specifiche zone riservate.

All'interno di ogni lotto con superficie maggiore di 1.200mq è ammessa anche la realizzazione di un'unità residenziale per ciascuna attività produttiva insediata, con volume massimo di 400mc, a condizione che il volume destinato all'abitazione non superi 25% del volume totale emergente.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. rapporto di copertura: non può essere superiore al 50%;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11.70m; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici e i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza dai fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
6. spazi per parcheggio: vale quanto disposto dall'Art.8;
7. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
8. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

L'edificazione di nuovi volumi produttivi o l'ampliamento di quelli esistenti che comportino rapporti di vicinato con attività non produttive, devono avvenire nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e acustica attraverso l'approntamento di adeguati sistemi di mitigazione delle esternalità negative prodotte dalle stesse attività.

All'interno di ogni lotto almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde; tali superfici dovranno essere sistemate mediante la piantumazione e devono essere piantati di alberi di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50mq della superficie non edificata e l'inserimento di essenze preferibilmente autoctone (Abete bianco, Abete rosso, Acero, Betulla, Carpino nero, Faggio, Frassino, Larice, Ligustro, Nocciolo, Olmo, Ontano, Sorbo, Tiglio, ecc.).

Ai fini di un miglioramento complessivo della qualità urbana, per gli ambiti produttivi ritenuti particolarmente bisognosi di inserimento paesaggistico, la piantumazione deve avvenire nell'osservanza degli schemi localizzativi obbligatori allegati al presente articolo.

Nel contesto delle aree contraddistinte da un asterisco (13 *) non risulta ammessa nessuna edificazione. Gli interventi di trasformazione edilizia del territorio devono limitarsi allo stoccaggio e/o al deposito dei materiali o delle merci funzionali all'attività svolta.

Stante la vicinanza con alcuni edifici residenziali le attività svolte sono ammesse purché non moleste né recanti alcun pregiudizio acustico o di inquinamento ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela degli insediamenti urbani.

L'art. 38 del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg del 13 luglio 2010 disciplina l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima, nelle aree produttive del settore secondario al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

Gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalle norme di zona, possono mantenere le destinazioni in atto.


Gli interventi edificatori devono rispettare le destinazioni e i parametri di zona su tutti i nuovi volumi.

Cartiglio * 9: Area produttiva del secondario in località Bondel.

L'ambito riguarda una esistente unità produttiva del settore secondario di livello locale specializzata in produzione di legname per carpenteria e prefabbricazione di bio edilizia.



L'ampliamento della zonizzazione a sud dell'attuale insediamento prevede che le nuove costruzioni, tettoie e impianti per la filtrazione delle polveri e trucioli di legno e stoccaggio materiale, deve rispettare le seguenti condizioni: a) svilupparsi all'interno dell'area tratteggiata come nella sottostante rappresentazione, b) il complesso produttivo deve essere ampliato in aderenza all'esistente al fine di rendere unitaria la soluzione architettonica.

La richiesta di concessione edilizia o D.I.A. dovrà contenere una relazione sui tempi di realizzazione degli interventi e sulla loro localizzazione, considerando prioritario l'ampliamento a sud dell'attuale stabilimento e considerando "area di riserva" quella verso est.



SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Ambito produttivo – località Nadri.




SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Ambito produttivo – fronte S.S. 240, zona Est del centro storico.


SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Ambito produttivo – località Bondel.



SCHEMA LOCALIZZATIVO:

Ambito produttivo – fronte S.S. 240, zona Sud del polo produttivo.



previsto un "filtro verde" da studiare nella sua tipologia e conseguente realizzazione, che costituisca un mascheramento consistente soprattutto visivo e ripristini l'originale percezione a verde della valle (cfr. vecchie cartoline di Tiarno di Sopra).



previsto un "filtro verde" da studiare nella sua tipologia e conseguente realizzazione, che costituisca un mascheramento semitrasparente rispetto all'area produttiva e funga da argine visivo e da barriera acustica.



studio del sistema dell'accessibilità. Opportunità di potenziamento dell'infrastruttura e di unificazione degli accessi-uscite rispetto al tratto di strada statale che costeggia l'abitato di Tiarno.

Cartiglio * 17: **Ampliamento area produttiva del secondario di interesse locale - pp. ff. 145/3, 148/1 e pp. edd. 412, 413.**

L'intervento, subordinato ai risultati di una specifica analisi sui crolli rocciosi, deve assicurare una decisa qualità architettonica dei nuovi edifici e degli spazi pertinenziali esposti verso l'abitato.

Cartiglio * 18:

l'intervento edificatorio deve rispettare quanto previsto dalla L.P. 18/1976, dalla Carta di sintesi geologica provinciale e dal P.G.U.A.P, La fascia di rispetto del corso d'acqua è inderogabile.

art. 15. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO

Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo e alla zootecnia.

Tali aree si articolano in:

- aree agricole art. 37 delle N di A del PUP L.P. 5/2008
- aree agricole di pregio art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008
- agricole di interesse primario;
- agricole di interesse secondario;
- agricole di tutela;
- a pascolo;
- a bosco.

I capanni di caccia sono soggetti a denuncia al Comune da parte dei privati che devono presentare in allegato:

- tipologia e ubicazione del capanno;
- autorizzazione dei proprietari se diversi dal richiedente;
- copia della licenza di caccia;
- data dell'installazione e della rimozione rientranti nel periodo di caccia.

La realizzazione di interventi connessi alla sicurezza del territorio e finalizzati al settore delle calamità pubbliche, è consentita ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P.10.01.1992, n.2.

Nelle aree agricole di interesse primario, di interesse secondario e di tutela valgono le seguenti disposizioni generali:

1. Fatte salve le norme specifiche di zona, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
 - le stalle dovranno essere localizzate in aree distanti almeno 200m dalle zone individuate per

insediamenti a prevalenza residenziale, per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale, per strutture ricettive e alberghiere;

- tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 50m esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla. Le stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 50m dalle abitazioni; le concimaie devono avere una distanza non minore di 30m dalle strade statali e provinciali.
- 2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente e armonicamente articolati per funzioni. La costruzione di annessi agricoli per la conduzione dei fondi va progettata ponendo particolare attenzione alle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
- 3. I proprietari devono assicurare la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale. Il Sindaco provvede con ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

Nelle aree agricole primarie e secondarie è ammessa la realizzazione di manufatti destinati a deposito attrezzi o a servizio della conduzione del fondo, di volume non superiore a 40,00mc, purché realizzati su un'area accorpata di superficie non inferiore a 2.000mq, anche in assenza di azienda agricola e della superficie minima coltivata imposta. Per garantire un armonico inserimento nell'ambiente, la collocazione di tali costruzioni deve essere particolarmente curata; devono inoltre essere realizzati in legno, impiegare serramenti in legno, avere copertura ad una falda in coppi antichizzati o lamiera color testa di moro, poggiare su platea in calcestruzzo.

art. 15bis AREE AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE

- 1 Le aree agricole di interesse provinciale sono disciplinate dall'art. 37 delle Norme di Attuazione ed individuate nella cartografia del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008.
- 2 In queste aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.
- 3 Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art.37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, sono ammessi, inoltre:

- a) la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale,
- b) la realizzazione di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia,
- c) la realizzazione di maneggi,
- d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.,
- e) l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg. in attuazione dell'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

- 4 Oltre agli impianti e alle strutture precedentemente descritti, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
 - a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - ii) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010;
 - iii) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - iv) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
 - b) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg., nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;

- ii) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;
- iii) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA;
- iv) la realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo;
- v) Il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del manufatto è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.
- vi) La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.
- vii) I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.
- viii) La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste.

Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto.

- 5 L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi

agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010 e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art.37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 ;
 - b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione.
 - c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
 - d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
- 6 L'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg. disciplina i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nelle aree agricole.
- 7 Indici urbanistici:
- | | | |
|---------------------|--------|--------|
| lotto minimo: | mq. | 10.000 |
| densità edil. max.: | mc/mq. | 0,13 |
| altezza massima: | ml. | 9.20 |
- 8 Come prescritto dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

art. 15 ter AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Le aree agricole di pregio di livello provinciale, disciplinate dall'art. 38 delle Norme di Attuazione ed individuate nella cartografia del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 ed evidenziate dal PRGI, sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo paesaggistico-ambientale che economico-produttivo,

relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti alimentari.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi:

- a) gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo;
- b) l'adeguamento tecnologico ed igienico sanitario, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione ed accorpamento e/o traslazione di sedime anche con mutamento di destinazione, se in favore dell'uso agricolo;
- c) gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG aventi destinazione diversa da quella agricola ovvero dismessi dall'attività agricola, anche parzialmente, per garantire la funzionalità possono formare oggetto di:

- c1. interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, con altezza massima e volume non superiori a quanto esistente;
- c2. realizzazione di costruzioni complementari di natura pertinenziale, da destinare al servizio del fabbricato principale, fino ad un massimo di mq. 20 di superficie coperta e con altezza massima ml. 3; tali costruzioni sono previste in relazione alla volumetria esistente;
- c3. ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente per una volumetria esistente fino a mc. 600, purchè nel rispetto della destinazione d'uso in essere;
- c4. variazioni di destinazioni d'uso nella misura massima di mc.120;

- d) manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo, per il deposito di attrezzature e materiali, fino ad un massimo di mq. 15 con altezza massima di ml. 2,50 e in numero di 1 ogni 2.000 mq. di superficie accorpata, tali costruzioni sono previste in relazione alla volumetria esistente;

3. Oltre agli interventi consentiti, nelle aree agricole di pregio ove risulti dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di collocare in altre parti del territorio, a supporto delle attività svolte in modo imprenditoriale sono ammessi:

- a) gli impianti, le strutture e le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività produttive agricole;
- b) le trasformazioni d'uso di edifici esistenti, a favore dell'utilizzo agricolo;
- c) le strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti dall'attività aziendale ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
- d) gli impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli da trasformare in biogas, anche per la produzione di energia;

- e) il trasferimento di attività zootecniche ai fini del loro allontanamento dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie;
- f) maneggi ippici ed attrezzature coperte di servizio, solo per aziende che preticano anche l'allevamento;
- g) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, fino ad un massimo di mq.40 di superficie coperta, con altezza massima ml. 3,50 per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, nonché per scopi escursionistici, naturalistici e didattici; tali strutture dovranno inserirsi con soluzioni di minimo impatto paesaggistico e collocate il più possibile vicino agli edifici, entro un raggio di ml. 20;
- h) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di mc. 400 residenziali come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - ii) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010;
 - iii) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - iv) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
- i) la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali nei casi previsti dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg.
- l) attività agrituristica, da svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti anche attraverso il loro recupero. Ampliamenti e nuove strutture devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- m) utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali;
- n) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg., nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ix) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
 - x) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a

prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

xi) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA;

xii) la realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo;

xiii) Il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del manufatto è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.

xiv) La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

xv) I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.

xvi) La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiari dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste.

Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto.

o) installazione di tunnel e serre per le piccole produzioni frutticole, per una copertura massima del 40% della superficie coltivata.

p) realizzazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nelle aree agricole come disciplinato dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg.

4. Impianti e strutture di cui alle lettere a),c), d), e) ed f) del comma precedente., sono da collocare preferibilmente nel sito meno impattante rispetto all'ambiente rurale e meno distanziato dal territorio urbanizzato secondo i seguenti indici:

lotto minimo:	mq. 10.000
densità edil. max.:	mc/mq.0,06
altezza massima:	ml. 7,50

5. Come prescritto dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

Cartiglio * 3: Area in località Dofsi

L'ambito riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 343 C.C. Tiarno di Sopra, lungo Via di Bondel, edificio oggetto in passato di ampliamento a fini residenziali, struttura edificiale non soggetta a vincoli né come Patrimonio edilizio montano né come manufatto isolato del Centro storico.

Si consente un ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente, purché nel rispetto della destinazione d'uso in essere e sia accompagnata da un riordino edilizio dell'intero manufatto. L'intervento

Cartiglio * 4: Area in località Dofsi

L'ambito riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 154/1 C.C. Tiarno di Sopra, lungo Via di Bondel, edificio già in parte utilizzato a residenza; struttura edificiale non soggetta a vincoli né come Patrimonio edilizio montano né come manufatto isolato del Centro storico.

Si consente un ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente, purché nel rispetto della destinazione d'uso in essere e sia accompagnata da un riordino edilizio dell'intero manufatto. L'ampliamento dovrà essere realizzato in continuità con l'asse longitudinale del fabbricato più alto.

Cartiglio * 5: Area in località Cologne

L'ambito riguarda una realtà fondiaria composta da una struttura agricola, fienile con "casinel", contraddistinto dalle PP. Edd. 144/1/2/4 C.C. Tiarno di Sopra e da numerose particelle fondiarie che accorpate hanno una estensione di circa ha 3. L'ambito è posto a monte dell'abitato di Tiarno di Sopra, lungo Via Marconi.

Si consente la costruzione di un fabbricato da adibire a stalla per una superficie lorda di mq. 600 da realizzare nei pressi del fienile esistente, in un raggio di 50 ml., con allineamento lungo l'asse est-ovest. Per il deposito del fieno e altri attrezzi per la conduzione della stalla si dovrà utilizzare l'esistente fienile.

art. 15.1 AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

Sono aree individuate dal P.R.G. nella cartografia idel sistema insediativo e produttivo, e destinate al mantenimento e sviluppo delle attività agricole che, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, vanno considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e al miglioramento della produzione agricola. Nelle zone agricole è vietato trasformare la coltura agricola in forestale.

Nelle aree predette sono insediabili esclusivamente le attività produttive agricole, con l'esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

Sono ammesse solo le seguenti strutture necessarie all'esercizio dell'attività agricola:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essiccatoi;
- abitazione per il conduttore agricolo;
- strutture agrituristiche;
- tunnel mobili pesanti, tettoie, silos;

Oltre agli impianti e alle strutture precedentemente descritti, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

- a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - v) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;

- vi) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010;
 - vii) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - viii) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
- b) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg., nel rispetto delle seguenti condizioni:
- xvii) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
 - xviii) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;
 - xix) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA;
 - xx) la realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo;
 - xxi) il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del manufatto è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.
 - xxii) La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato

a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

xxiii) I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.

xxiv) La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste.

Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto.

I richiedenti la concessione edilizia per la realizzazione di fabbricati funzionali alla conduzione agricola dei fondi devono risultare iscritti alla sezione I o II dell'Archivio provinciale delle imprese agricole.

Ai fini del computo della densità fondiaria è possibile conteggiare tutte le particelle di proprietà dell'azienda agricola che ricadano nell'ambito agricolo del territorio comunale o nei Comuni confinanti, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.

Del computo complessivo potranno far parte anche terreni in affitto in misura comunque non superiore al 30% della superficie aziendale e purché venga prodotto regolare contratto di affitto.

Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario, secondario e di tutela gli edifici dovranno, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. superficie fondiaria dell'azienda agricola: non può essere inferiore a 30.000mq;
2. area d'insediamento: deve essere unica e avere una superficie fondiaria minima di 3.000mq; gli interventi devono inoltre presentare un impianto tipologico organico e compatto;
3. indice di fabbricabilità fondiaria: i fabbricati destinati a funzioni agricole possono avere un indice (riferito alla superficie fondiaria dell'azienda agricola) non superiore a 0,13mc/mq; il volume agricolo complessivo non può comunque essere inferiore a 1.000mc e superiore a 4.000mc;
4. rapporto di copertura delle tettoie: le tettoie a struttura tradizionale possono avere un rapporto di copertura (riferito alla superficie fondiaria dell'area d'insediamento) non superiore al 5%; la superficie coperta complessiva non può comunque essere superiore a 400mq;

5. rapporto di copertura dei tunnel mobili pesanti: non può essere superiore al 30% (riferito alla superficie fondiaria dell'area d'insediamento); la superficie coperta complessiva non può comunque essere superiore a 2.500mq;
6. volume da destinare ad abitazione: l'abitazione del conduttore può avere un volume massimo di 400mc; essa deve essere realizzata contemporaneamente o successivamente al volume agricolo;
7. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,20 m;
8. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
9. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
10. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
11. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
12. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

La realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali e ammessa nei casi previsti dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg.

Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata la registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco.

Per gli edifici esistenti , appartenenti anche a non agricoltori aventi destinazione d'uso attuale diversa da quella consentita dalle presenti norme di zona, purchè non individuati come edifici isolati del centro storico e nemmeno come patrimonio edilizio montano possono essere destinati ad altra funzione, anche non connessa con l'agricoltura, purché di tipo abitativo.

Questi edifici possono essere:

- ampliati del 20% rispetto al volume e all'altezza esistenti, con la destinazione d'uso in atto, per una sola volta e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità. Per gli edifici esistenti con destinazione artigianale e produttiva l'incremento volumetrico non può eccedere i 400mc. Tale ampliamento è comunque condizionato alla previsione di una riqualificazione formale dell'intero edificio.
- soggetti ad una ricomposizione volumetrico-tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni nell'ambiente, mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti pertinenziali precari o incongrui dal punto di vista architettonico con ricompattamento rispetto all'edificio principale di cui sono pertinenza nel rispetto del volume complessivo esistente. Tale ricompattamento con l'edificio principale è limitato ai manufatti precari o incongrui distanti entro i 50 ml dall' edificio principale, regolarmente accatastati ed esistenti alla

data del 1967 certificati mediante idoneo atto notorio oppure mediante relativo provvedimento edilizio di autorizzazione;

Tali interventi di ricomposizione volumetrico-tipologica non sono cumulabili con gli ampliamenti previsti al punto precedente.

Ogni altro intervento sul territorio deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.4.1].

Le strade rurali devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella Tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per strade e spazi pubblici" [vedi Art.17.1].

Come prescritto dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

Cartiglio * 3: Area in località Dofsi

L'ambito riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 343 C.C. Tiarno di Sopra, lungo la Via di Bondel, edificio oggetto in passato di ampliamento a fini residenziali, struttura edificiale non soggetta a vincoli né come Patrimonio edilizio montano né come manufatto isolato del Centro storico.

Si consente un ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente, purché nel rispetto della destinazione d'uso in essere e sia accompagnata da un riordino edilizio dell'intero manufatto.

Cartiglio * 4: Area in località Dofsi

L'ambito riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 154/1 C.C. Tiarno di Sopra, lungo la Via di Bondel, edificio già in parte utilizzato a residenza; struttura edificiale non soggetta a vincoli né come Patrimonio edilizio montano né come manufatto isolato del Centro storico.

Si consente un ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente, purché nel rispetto della destinazione d'uso in essere e sia accompagnata da un riordino edilizio dell'intero manufatto. L'ampliamento dovrà essere realizzato in continuità con l'asse longitudinale del fabbricato più alto.

Cartiglio * 5: Area in località Cologne

L'ambito riguarda una realtà fondiaria composta da una struttura agricola, fienile con "casinel", contraddistinto dalle PP. Edd. 144/1/2/4 C.C. Tiarno di Sopra e da numerose particelle fondiarie che accorpate hanno una estensione di circa ha 3. L'ambito è posto a monte dell'abitato di Tiarno di Sopra, lungo Via Marconi.

Si consente la costruzione di un fabbricato da adibire a stalla per una superficie lorda di mq. 600 da realizzare nei pressi del fienile esistente, in un raggio di 50 ml., con allineamento lungo l'asse est-ovest. Per il deposito del fieno e altri attrezzi per la conduzione della stalla si dovrà utilizzare l'esistente fienile.

art. 15.2 AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

Sono aree individuate dal P.R.G. nelle planimetrie del sistema insediativo e produttivo, e destinate alle attività agricole.

Sono considerate aree agricole di interesse secondario quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di pregio e di interesse primario.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

Nelle aree predette sono ammesse solo le seguenti strutture necessarie all'esercizio dell'attività agricola:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essiccatoi;
- abitazione per il conduttore agricolo;
- strutture agrituristiche;
- tunnel mobili pesanti, serre propriamente dette, tettoie, silos.

Oltre agli impianti e alle strutture precedentemente descritti, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

- a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - ix) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - x) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data 26.02.2010;
 - xi) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;

- xii) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
- b) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg., nel rispetto delle seguenti condizioni:
- xxv) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
- xxvi) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;
- xxvii) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA;
- xxviii) la realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo;
- xxix) Il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del manufatto è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.
- xxx) La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.
- xxxi) I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla

localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.

xxxii) La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata.

La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste.

Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto.

Ai fini del computo della densità fondiaria è possibile conteggiare tutte le particelle di proprietà dell'azienda agricola che ricadano nell'ambito agricolo del territorio comunale o dei Comuni confinanti, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.

Del computo complessivo potranno far parte anche terreni in affitto in misura comunque non superiore al 30% della superficie aziendale e purché venga prodotto regolare contratto di affitto.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. superficie fondiaria dell'azienda agricola: non può essere inferiore a 20.000mq;
2. area d'insediamento: deve essere unica e avere una superficie fondiaria minima di 2.000mq; gli interventi devono inoltre presentare un impianto tipologico organico e compatto;
3. indice di fabbricabilità fondiaria: i fabbricati destinati a funzioni agricole possono avere un indice (riferito alla superficie fondiaria dell'azienda agricola) non superiore a 0,20mc/mq; il volume agricolo complessivo non può comunque essere inferiore a 1.000mc e superiore a 4.000mc;
4. rapporto di copertura delle tettoie: le tettoie a struttura tradizionale possono avere un rapporto di copertura (riferito alla superficie fondiaria dell'area d'insediamento) non superiore al 7%; la superficie coperta complessiva non può comunque essere superiore a 400mq;
5. rapporto di copertura dei tunnel mobili pesanti: non può essere superiore al 40% (riferito alla superficie fondiaria dell'area d'insediamento); la superficie coperta complessiva non può comunque essere superiore a 2.500mq;
6. rapporto di copertura delle serre propriamente dette: non può essere superiore al 40% (riferito alla superficie fondiaria dell'area d'insediamento); la superficie coperta complessiva non può comunque essere superiore a 2.500mq;
7. volume da destinare ad abitazione: l'abitazione del conduttore può avere un volume massimo di 400mc; essa deve essere realizzata contemporaneamente o successivamente al volume agricolo;
8. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9.20m;
9. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
10. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;

11. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
12. tipologia edilizia: deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione;
13. sistemazioni esterne: nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata la registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco.

Nelle aree agricole di interesse secondario è inoltre consentito l'esercizio di attività ludico-sportive che non inducano consistenti sistemazioni dei suoli e la realizzazione di volumetrie; non sono comunque consentite le attività che comportano una sensibile impermeabilizzazione e l'inquinamento dei suoli nonché l'inquinamento atmosferico e acustico.

Il rilascio dell'autorizzazione o concessione può essere subordinato alla stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che garantisca l'accesso e la fruibilità pubblica dell'attività.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente apparato normativo, appartenenti anche a non agricoltori, purchè non individuati come edifici isolati del centro storico e nemmeno come patrimonio edilizio montano, possono essere destinati ad altra funzione, anche non connessa con l'agricoltura, purché ammessa nelle aree residenziali delle presenti norme di attuazione.

Questi edifici possono essere:

- ampliati del 20% rispetto al volume e all'altezza esistenti, per una sola volta e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità. Per gli edifici esistenti con destinazione artigianale e produttiva l'incremento volumetrico non può eccedere i 400mc. Tale ampliamento è comunque condizionato alla previsione di una riqualificazione formale dell'intero edificio;
- soggetti ad una ricomposizione volumetrico-tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni nell'ambiente, mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti pertinenziali precari o incongrui dal punto di vista architettonico con ricompattamento rispetto all'edificio principale di cui sono pertinenza nel rispetto del volume complessivo esistente. Tale ricompattamento con l'edificio principale è limitato ai manufatti precari o incongrui distanti entro i 50 ml dall' edificio principale, regolarmente accatastati ed esistenti alla data del 1967 certificati mediante idoneo atto notorio oppure mediante relativo provvedimento edilizio di autorizzazione;

Tali interventi di ricomposizione volumetrico-tipologica non sono cumulabili con gli ampliamenti previsti al punto precedente.

Negli spazi pertinenziali agli edifici esistenti con destinazione residenziale, è possibile realizzare tutte le sistemazioni e opere connesse con la residenza, compresi eventuali garage interrati nel rispetto degli standard (1mq./15mc.) o del dimensionamento previsto nella parte introduttiva delle NTA. E' possibile definire come area pertinenziale quella posta nel raggio di 50 ml. dall'edificio, indipendentemente dalla destinazione di zona.

Nelle aree aperte, non urbanizzate e comunque lontane dagli abitati compatti, i nuovi volumi interrati, se isolati e non sottostanti un edificio esistente, sono ammessi, solo con funzioni accessorie (deposito, magazzino, garages) per una superficie massima di 60 mq.

Ogni altro intervento sul territorio deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.4.1].

Le strade rurali devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per strade e spazi pubblici" [vedi Art.17.1].

Come prescritto dall'articolo 62, commi 4 e 5 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

Cartiglio * 7: Area in località Ronchi

L'ambito riguarda una realtà fondiaria composta dalla P. Ed. 374 C.C. Tiarno di Sopra posta a monte di una sottostante strada comunale. L'edificio risulta essere edificato a distanza inferiore della distanza dei fabbricati dalle strade pubbliche.

Si consente la demolizione e ricostruzione su diverso sedime, in conformità alla fascia di rispetto delle strade, e si impone la cessione gratuita all'amministrazione della fascia necessaria al potenziamento della strada comunale confinante a sud della proprietà, come evidenziato in cartografia. L'intervento, subordinato ai risultati di una specifica analisi sui crolli rocciosi, deve mantenere gli attuali caratteri del manufatto esistente, evitando un'eccessiva alterazione della naturale orografia del luogo.

Cartiglio *13 e *14: Aree in località Bondel in prossimità della zona produttiva

L'ambito riguarda le realtà fondiarie contraddistinte dalle P. Ed. 289 e p.f. 437 in C.C. Tiarno di Sopra e la P. Ed. 254 e p.f. 440 in C.C. Tiarno di Sopra. Le strutture edilizie esistenti sono degli edifici su cui nel tempo sono state eseguite delle opere con conseguente variazione di destinazione d'uso, parziale o totale.

Si consente un ampliamento in aderenza del 30% del volume esistente.

Cartiglio *15: Area in località Latteria

L'ambito riguarda la realtà fondiaria contraddistinta dalla P. Ed. 385 e p.f. 490 C.C. Tiarno di Sopra. Considerando la posizione e la conformazione del manufatto esistente si consente un ampliamento in aderenza del 30% del volume esistente.

Cartiglio *16: Area in località Latteria

L'ambito riguarda la realtà fondiaria contraddistinta dalla P. Ed. 381 in C.C. Tiarno di Sopra. Considerando la situazione del manufatto esistente, in abbandono e sottoutilizzato, e la volontà di un suo recupero ai fini residenziali, si consente un ampliamento in aderenza del 30% del volume esistente.

art. 15.3 AREE AGRICOLE DI TUTELA

Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere al minimo.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

È vietata qualsiasi nuova edificazione. Sono ammesse:

- le strade interpoderali;
- le opere per il presidio del territorio.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente apparato normativo, appartenenti anche a non agricoltori aventi destinazione d'uso attuale diversa da quella consentita dalle presenti norme di zona, purchè non individuati come edifici isolati del centro storico e nemmeno come patrimonio edilizio montano, possono essere destinati ad altra funzione, anche non connessa con l'agricoltura, purché ammessa nelle aree residenziali delle presenti norme di attuazione. Questi edifici possono essere ampliati del 20% rispetto al volume e all'altezza esistenti, per una sola volta e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità. Per gli edifici esistenti con destinazione artigianale e produttiva l'incremento volumetrico non può eccedere i 400mc.

Tale ampliamento è comunque condizionato alla previsione di una riqualificazione formale dell'intero edificio.

Ogni altro intervento sul territorio deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.4.2].

Le strade rurali devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella Tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per strade e spazi pubblici" [vedi Art.17.1].

Cartiglio * 10: Area a nord del centro storico di Tiaro di Sopra.

L'ambito riguarda una realtà fondiaria composta da un edificio e relativa area pertinenziale, contraddistinto dalla P. Ed. 345 e p.f. 608/2 C.C. Tiaro di Sopra, area posta a monte del centro storico.

Viste le caratteristiche del fabbricato esistente, che permette un ampliamento volumetrico su sedime esistente, si consente un ampliamento nella misura massima del 25% della volumetria esistente. Residenziali con i parametri edificatori sono quelli previsti all'art. 15.2 al 6 comma ai punti 8., 9., 10., 11., 12., 13. e 14. L'ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza al fabbricato esistente, in armonia con il sottostante edificio storico.

art. 15.4 AREE A PASCOLO

Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

Le aree a pascolo sono riportate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e reti infrastrutturale e disciplinate dall'art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi e urbanistici finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.

In ambito sciabile sono inoltre consentiti gli interventi ammessi dalle specifiche norme di zona [vedi Art.13.4].

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. superficie fondiaria dell'azienda agricola: non può essere inferiore a 20.000mq di terreno ricadente in zona a pascolo. Del computo complessivo potranno far parte anche terreni in affitto in misura non superiore al 30% purché venga prodotto regolare contratto d'affitto;
2. area d'insediamento: deve essere unica e avere una superficie fondiaria minima di 2.000mq;
3. volume massimo: il volume complessivo non può essere superiore a 4.000mc;
4. volume da destinare ad abitazione: l'abitazione degli addetti può avere un volume massimo di 400mc;
5. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 7.50 m;
6. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
7. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
8. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5;
9. tipologia edilizia: deve rispettare "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente apparato normativo, appartenenti anche a non agricoltori che non sono individuati come edifici isolati del centro storico e nemmeno rientranti nel patrimonio edilizio montano - individuazione che avverrà a seguito delle disposizioni di cui all'art.24 bis della LP 22/91- ,sono ammesse tutte le categorie di intervento comunque nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione – fino alla sostituzione edilizia. Oltre alle destinazioni d'uso in atto è consentita solo l'attività agrituristica [vedi TITOLO II, Art.5];

Ogni altro intervento sul territorio deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.4.3].

Le strade rurali devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella Tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per strade e spazi pubblici" [vedi Art.17.1].

art. 15.5 AREE A BOSCO

Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

Le aree a bosco sono disciplinate dall'art. 40 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico - ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008.

Fino a che il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio.

Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008.

In ambito sciabile sono inoltre consentiti gli interventi ammessi dalle specifiche norme di zona [vedi Artt.13.4 e 13.5].

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente apparato normativo, valgono le seguenti norme:

- se non sono individuati come edifici isolati del centro storico e nemmeno rientranti nel patrimonio edilizio montano, sono ammesse tutte le categorie di intervento – comunque nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione – fino alla sostituzione edilizia e l'ampliamento del volume emergente, nella misura massima del 10%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio.
- se sono individuati come edifici isolati del centro storico o facenti parte del patrimonio montano - individuazione che avverrà a seguito delle disposizioni di cui all'art.24 bis della LP 22/91- gli interventi sono soggetti alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nelle rispettive norme – edifici del centro storico - edifici del patrimonio montano-.

Ogni altro intervento sul territorio deve rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.4.4].

Le strade boschive devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella Tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per strade e spazi pubblici" [vedi Art.17.1].

Cartiglio * 8: Area a monte della nuova espansione residenziale ad ovest dell'abitato.

L'ambito riguarda un edificio, contraddistinto dalla P. Ed. 230 C.C. Tiarno di Sopra, manufatto edilizio posto a ovest e a monte della nuova espansione residenziale dell'abitato di Tiarno di Sopra. Si consente la demolizione e ricostruzione, con ampliamento una tantum, per una volumetria massima di mc. 400, con la conversione dell'intero immobile a residenza. I parametri edificatori sono quelli previsti all'art. 15.2 al 6 comma ai punti 8., 9., 10., 11., 12., 13. e 14.

L'intervento è vincolato ai risultati di una specifica analisi sulla pericolosità da crolli rocciosi.

La ricostruzione è subordinata a riproporre le caratteristiche di natura tipologico-formale che non siano solo una riproposizione della costruzione tipica del luogo, ma che possa anche essere una nuova proposta adatta al luogo che reinterpreti l'utilizzo dei materiali tradizionali e dell'inserimento paesaggistico ambientale, in particolare:

- copertura a falde,
- muratura in intonaco di calce,
- eventuali rivestimenti in doghe di legno al naturale e/o verniciati,
- foronomia in relazione alla mutata destinazione,
- serramenti in legno al naturale e/o verniciati.

Cartiglio * 11: Area a monte dell'abitato della nuova espansione residenziale ad ovest dell'abitato.

L'ambito riguarda un edificio e la relativa area pertinenziale, contraddistinto dalla P. Ed. 231 e p.f. 1690 C.C. Tiarno di Sopra, manufatto edilizio posto a ovest e a monte della nuova espansione residenziale dell'abitato di Tiarno di Sopra.

Si consente la demolizione e ricostruzione, con ampliamento del 20%, per una volumetria massima di mc. 400, con la conversione dell'intero immobile a residenza. I parametri edificatori sono quelli previsti all'art. 15.2 al 6 comma ai punti 8., 9., 10., 11., 12., 13. e 14.

L'intervento è vincolato ai risultati di una specifica analisi sulla pericolosità da crolli rocciosi.

La ricostruzione è subordinata a riproporre le caratteristiche di natura tipologico-formale che non siano solo una riproposizione della costruzione tipica del luogo, ma che possa anche essere una nuova proposta adatta al luogo che reinterpreti l'utilizzo dei materiali tradizionali e dell'inserimento paesaggistico ambientale, in particolare:

- copertura a falde,
- muratura in intonaco di calce,
- eventuali rivestimenti in doghe di legno al naturale e/o verniciati,
- foronomia in relazione alla mutata destinazione,
- serramenti in legno al naturale e/o verniciati.

art. 16. AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE URBANE

Sono aree individuate dal P.R.G. destinate agli impianti tecnologici di carattere infrastrutturale e alle attrezzature urbane di interesse generale come:

1. impianti per il teleriscaldamento;
2. cimiteri;
3. depuratori.

La cartografia del P.R.G. specifica a quale di queste funzioni sono destinate le singole aree per impianti tecnologici e attrezzature urbane individuate sul territorio comunale.

In queste aree possono essere realizzate esclusivamente le opere a cui esse sono specificatamente destinate, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" allegati alle presenti norme di attuazione [vedi TITOLO II, Art.5].

La progettazione delle opere deve comunque considerare l'inserimento paesaggistico delle strutture in modo da non ostacolare la qualificazione dell'immagine urbana e paesaggistica complessiva.

Allo scopo si dovrà prevedere un'attenta collocazione di alberature con funzione di schermo, scelte preferibilmente tra le essenze vegetali autoctone (Abete bianco, Abete rosso, Acero, Betulla, Carpino nero, Faggio, Frassino, Ligustro, Nocciolo, Olmo, Ontano, Sorbo, Tiglio, ecc.) e, dove suggeriti, disposte nel rispetto degli schemi localizzativi allegati al presente articolo.

I depuratori e i cimiteri sono dotati di una fascia di rispetto la cui ampiezza e limiti di utilizzo sono descritti dagli articoli relativi alle "Aree di protezione degli impianti di depurazione" e alle "Aree di protezione dei cimiteri" [vedi TITOLO IV, Artt.18.8 e 18.9].

L'area destinata all'impianto di teleriscaldamento risulta finalizzata allo svolgimento e/o realizzazione delle strutture tecnologico-impiantistiche, ivi comprese le relative strutture accessorie connesse al servizio stesso.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

1. rapporto di copertura: non può essere superiore al 60%;
2. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00m;
3. distanza dalle strade: vale quanto disposto dall'Art.5;
4. distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.5;
5. distanza tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'Art.5.

L'edificazione nell'area destinata all'impianto di teleriscaldamento risulta subordinata alla formazione di piano attuativo a fini speciali in ragione dell'elevato valore ambientale-paesaggistico e dell'assenza di opere di urbanizzazione, nell'ottica di promuovere un efficace e coordinato utilizzo del sito.

I contenuti del piano attuativo a fini speciali sono di seguito riportati:

- la progettazione, in ragione dell'alto valore ambientale-paesaggistico dell'area, dovrà prevedere il più possibile la realizzazione di volumi interrati o seminterrati, le volumetrie emergenti dovranno compatibilizzarsi con il profilo naturale del terreno, si dovranno prevedere idonee piantumazioni e filtri vegetali tali da assorbire le eventuali incisioni della copertura vegetale nonché in grado di garantire una idonea mascheratura ambientale degli interventi;
- l'edificazione è subordinata alla realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica.

art. 17. AREE PER STRADE E SPAZI PUBBLICI

Sono aree destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclopedonale, e agli spazi pubblici urbani. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. sulla cartografia in scala 1:25.000 del sistema infrastrutturale e precisata dal P.R.G.. Quella locale urbana e extraurbana è invece individuata sulla cartografia P.R.G.

Gli interventi sulle strade e spazi pubblici devono rispettare le "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" [vedi TITOLO VI, Art.27] o i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" [vedi TITOLO II, Art.6] allegati alle presenti norme di attuazione, a seconda che ricadano all'interno del perimetro del centro storico o all'esterno di esso.

Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali le strade sono distinte nelle seguenti categorie:

- strade di 1 categoria,
- strade di 2 categoria,
- strade di 3 categoria,
- strade di 4 categoria,
- altre strade,
- strade rurali e boschive,
- piste ciclabili e percorsi pedonali.

In queste aree è ammessa solo la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti connessi alla viabilità. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali, di arredo urbano e opere provvisorie

finalizzate a tali funzioni.

Il P.U.P. ha suddiviso le strade principali nelle seguenti categorie, determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica e ambientale dei territori attraversati:

- strade di 3 cat. = S.S. n.240 di Loppio e Val di Ledro;
- strade di 4 cat. = S.P. n.127 di Tremalzo.

Le strade devono avere le caratteristiche tecniche illustrate nella Tabella A [vedi allegato pagina seguente].

Le "altre strade" possono avere dimensioni anche diverse nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio.

I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.

I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopeditoni, ivi compresi gli attraversamenti di fiumi, torrenti, strade, ecc., aventi larghezza inferiore a 3,00m complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dalle indicazioni delle tavole di piano.

Le aree per strade e spazi pubblici sono dotate di una fascia di rispetto la cui ampiezza e limiti di utilizzo sono descritti dall'articolo relativo alle "Aree di protezione delle strade e spazi pubblici" [vedi TITOLO IV, Art.18.8]. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso di strade di progetto, dal limite della piattaforma stradale come definita dal comma successivo per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli con riferimento al centro della simbologia di piano.

Per piattaforma stradale si definisce la carreggiata, destinata allo scorrimento dei veicoli più le eventuali banchine laterali ad esclusione delle piazzole di sosta, marciapiedi, arginelli, scarpate, muri di contenimento, ecc..

La presente definizione è visualizzata dallo schema allegato [vedi pagine seguenti].

L'eventuale assenza in cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il potenziamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo, nell'ambito della rispettiva fascia di rispetto stradale, la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

In alcuni ambiti significativi nella cartografia si sono riportate le soluzioni progettuali di massima relativamente all'incrocio da potenziare o di progetto, pur mantenendo fermo il relativo vincolo di fascia di rispetto stradale per i raccordi/svincoli da potenziare/di progetto - art 18.7 -.

Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto nonché dei relativi incroci sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di

progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente nell'ambito della rispettiva fascia di rispetto stradale dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto.

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento limitatamente alle aree agricole e silvo-pastorali è ammessa la costruzione di strade veicolari, rurali, boschive o pascolive non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:


- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- abbiano una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50m con l'esclusione delle piazzole di scambio, slarghi, ecc..

Allegato: CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI

Tabella A dell'allegato 1 al Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come modificata con le deliberazioni n. 890 di data 5 maggio 2006, n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.						
	larghezza totale		carreggiata		banchine	
CATEGORIA	min	max	min	max	min	max
I CATEGORIA						
II CATEGORIA						
III CATEGORIA	7,00	9,50	5,50	8,50	0,50	0,75
IV CATEGORIA	4,50	7,00	3,50	6,50	0,25	0,50
ALTRE STRADE	4.50*	7,00	2,50	6,50	0,25	0,50
RURALI E BOSCHIVE		3,00		2,50		0,25

STRADE LOCALI – CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI			
larghezza totale min	carreggiata	parcheggio	marciapiede
7,50	6,00	–	1,50

Allegato: SCHEMA ESPLICATIVO PIATTAFORMA STRADALE



TITOLO IV – VINCOLI E CAUTELE SPECIALI

art. 18. I VINCOLI SUL TERRITORIO

Il P.U.P. ,la carta di Sintesi geologica provinciale e il P.R.G. e hanno posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrologico, valanghivo e sismico paesaggistico naturalistico, ambientale, culturale e viabilistico.

Le norme relative a questi vincoli si sovrappongono a quelle relative alla destinazione di zona attribuita dal P.R.G. a tutte le aree del territorio comunale. Ogni intervento deve pertanto essere conforme alle prescrizioni di entrambe.

I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

1. invarianti;
2. Carta di sintesi geologica ;
3. Piano generale delle acque pubbliche;
4. aree di tutela ambientale;
5. beni culturali
6. aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati;
7. aree di protezione dei laghi;
8. aree di protezione dei corsi d'acqua;
9. siti e zone della rete "Natura 2000"
10. aree di protezione riserve naturali provinciali;
11. aree a elevata integrità;
12. aree di protezione delle strade e spazi pubblici;
13. aree di protezione dei cimiteri;
14. aree di protezione degli impianti di depurazione;
15. aree di protezione degli elettrodotti;
16. manufatti o siti di rilevanza culturale.

ART. 18.1 INVARIANTI

Sono invarianti, come definiti dall'art.8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Costituiscono invarianti i seguenti elementi:

- a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008;
- b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008 ;
- c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008 ;
- d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico - ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D della L.P. 5/2008 , cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
- e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
- f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008 .

L'elenco delle Invarianti, cui all'Allegato D della L.P. 5/2008 prevede, per il territorio comunale i seguenti ambiti:

Aree di interesse archeologico:

- necropoli di epoca altomedievale in località Bri

Beni architettonici:

- Chiesa dei SS. Pietro e Paolo apostoli

Siti e zone della rete europea "Natura 2000":

- n. IT3120076 LAGO D'AMPOLA
- n. IT3120096 BOCCA DI CASET
- n. IT3120127 MONTI TREMALZO E TOMBEA

Zone di protezione speciale:

- n. IT3120096 BOCCA DI CASET

Riserve naturali provinciali:

- n. 60 LAGO D'AMPOLA

ART. 18.2 CARTA DI SINTESI GEOLOGICA

Le zone da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque sono individuate dalla Carta di Sintesi geologica, il cui 7° aggiornamento è stato approvato dalla Delibera n. 2919 della G.P. del 27.12.2012.

Tali aree sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- 1 aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva
- 2 aree di controllo geologico idrogeologico valanghivo e sismico
 - 2.1 area critica recuperabile
 - 2.2 area con penalità gravi o medie
 - 2.3 area con penalità leggera
 - 2.4 aree soggette a fenomeni di esondazione
 - 2.5 aree a controllo sismico
- 3 aree senza penalità geologiche

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti nelle aree sopraindicate sono disciplinate dalle Norme di attuazione allegate alla Carta di Sintesi geologica provinciale, approvate dalla Delibera n. 2919 della G.P. del 27.12.2012 e prevalgono rispetto ai contenuti del presente Piano Regolatore.

Il Comune potrà prevedere specifici approfondimenti mediante perizie che saranno valutate dal Servizio Geologico della Provincia.

ART. 18.3 PIANO GENERALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Il Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006 fornisce le disposizioni da applicare in ogni specifica tipologia di classe riguardante il pericolo ed il rischio idrogeologico.

La cartografia allegata al PGUAP, sesto aggiornamento approvato con Delibera n. 228 della G.P. del 15.02.2013, individua gli ambiti fluviali, la pericolosità idrogeologica, i valori d'uso del suolo e il rischio idrogeologico.

Tutte le trasformazioni urbanistiche e gli interventi edilizi devono osservare quanto contenuto e prescritto dal PGUAP.

ART. 18.4 AREE DI TUTELA AMBIENTALE

Sono aree individuate, dalla Carta delle Tutele paesistiche disciplinate dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, riportate sulla cartografia del P.R.G. e destinate alla tutela dell'ambiente.

Esse sono quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica di coltura agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

In queste aree l'uso del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.

ART. 18.5 BENI CULTURALI

Come definiti dall'art. 13 delle norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, sono i manufatti e siti di rilevanza culturale vincolati ai sensi delle disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale. Sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e delle tutele paesistiche e riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D allegati al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e riportati sulla cartografia del presente Piano Regolatore.

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 disciplina il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

ART. 18.6 AREE DI PROTEZIONE DI POZZI E DI SORGENTI SELEZIONATI

I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a

titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008.

Come previsto dall'art. 21 del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008, individua i pozzi, le sorgenti selezionate e le risorse idriche e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

ART. 18.7 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

Le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1.600m s.l.m. sono individuate dal P.U.P. nella cartografia dalla tavola delle reti ecologiche e ambientali e riportate sulla cartografia del P.R.G.. Per gli altri laghi la profondità delle aree predette è determinata in 100m dalla linea di massimo invaso, misurati sulla linea naturale del terreno.

L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata ai fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.

Ai sensi dell'art. 22 del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, nell'ambito delle aree di protezione dei laghi sono consentiti solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico finalizzati a consentire una fruizione del sito da parte di un turismo a carattere didattico e culturale con esclusione di nuove strutture ricettive permanenti e temporanee. Tali interventi devono rispettare i "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" delle aree di protezione dei laghi [vedi TITOLO II, Art.7.3].

Gli edifici esistenti sono soggetti alle norme relative alle destinazioni di zona, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" delle aree di protezione dei laghi.

ART. 18.8 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Sono aree destinate alla protezione dei corsi d'acqua del demanio provinciale, ovvero a consentirne la sistemazione idraulica e idraulico-forestale, come previsto disciplinate dalla Legge provinciale 8 luglio 1976, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi

provinciali", degli artt. 28 e 29 del Capo V delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006 e dall'art. 9 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 , "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

La tavola delle reti ecologiche e ambientali allegata al Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008 individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

Per corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché l'area effettivamente occupata da tutti i manufatti costituenti opere idrauliche, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.

Le aree di protezione dei corsi d'acqua si configurano come una fascia di rispetto, larga 10m, misurata nel rispetto delle indicazioni riportate nello schema allegato [vedi pagine seguenti].

All'interno della fascia dei 10m è vietata ogni nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato e eventuali sporti o aggetti, fatte salve le procedure di deroga previste dalla L.P. 18/1976.

Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10m possono essere ampliati del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico geotecnica lo consenta.

La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle singole norme di zona.


Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dal commi precedenti, sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

Ogni intervento deve rispettare quanto fissato dai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" delle aree di protezione dei corsi d'acqua [vedi TITOLO II, Art.7.4].

Allegato

Allegato Art. 18.5: SCHEMA ESPLICATIVO

- metodo di misurazione delle aree di protezione dei corsi d'acqua -



ART. 18.9

SITI E ZONE DELLA RETE "NATURA 2000"

La tavola delle reti ecologiche e ambientali allegata al Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008 rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e dalle disposizioni provinciali di attuazione delle direttive comunitarie 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

I siti e le zone della rete "Natura 2000" sono disciplinati dal Capo II della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Siti e zone della rete europea "Natura 2000" all'interno del territorio dell'ex Comune di Tiarno di Sopra:

- n. IT3120076 LAGO D'AMPOLA
- n. IT3120096 BOCCA DI CASET
- n. IT3120127 MONTI TREMALZO E TOMBEA

Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere una incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del Regolamento di attuazione della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 03 novembre 2008 vale quanto precisato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2348 di data 02 ottobre 2009.

ART. 18.10

RISERVE NATURALI PROVINCIALI E LOCALI

Come definite dall'art. 34 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", le riserve naturali provinciali sono costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche. Il Capo IV ed il Capo V della legge disciplinano le riserve naturali provinciali e riserve locali e gli strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo

I biotopi provinciali e le riserve provinciali già istituiti all'entrata in vigore della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, se non ricadenti territorialmente all'interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali; le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali.

Le misure di conservazione, la valutazione d'incidenza dei piani e le disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sono disciplinate

La tavola delle reti ecologiche e ambientali allegata al Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008 individua le riserve naturali provinciali e riporta a titolo ricognitivo le riserve locali in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette.

ART. 18.11 AREE A ELEVATA INTEGRITA'

Individuate dalla tavola delle reti ecologiche e ambientali e definite dall'art. 28 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.

Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.

ART. 18.12

FASCE DI RISPETTO DELLE STRADALE E SPAZI PUBBLICI

Le dimensioni delle strade, il metodo di misurazione e gli interventi all'interno delle fasce di rispetto stradale sono disciplinati dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Definizioni:

- a. limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli e le relative banchine laterali, escluse le piazzole di sosta.
- b. asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.
- c. fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche, a possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché soprattutto a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante.

Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire dal loro asse, nel caso di strade di progetto e dal loro limite, come definito al precedente punto per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli si fa riferimento al centro della simbologia di piano.

Sono aree destinate a salvaguardare la funzionalità della rete viaria e a preservare la possibilità di intervenire con opere di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle sue caratteristiche tecniche. Nel caso delle strade in progetto esse sono destinate a salvaguardare il territorio interessato dal loro passaggio. Le aree di rispetto stradali indicano l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione.

Queste aree si identificano con le fasce di rispetto che hanno la dimensione indicata nelle tabelle B e C [vedi allegati pagine seguenti].

Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale, urbana ed extraurbana, e la viabilità rurale e forestale.

L'ampiezza delle fasce di rispetto stradale al di fuori delle aree specificatamente destinate

all'insediamento è stabilita dalla normativa provinciale di settore. Essa è riportata nella allegata tabella B.

L'ampiezza delle fasce di rispetto stradale all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento è stabilita dalle presenti norme di attuazione. Essa è riportata nella allegata tabella C.

Per aree specificatamente destinate all'insediamento si intendono quelle regolamentate dagli articoli della presente normativa di seguito riportati: 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 14 e 16.

INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI TRACCIATI STRADALI :

Come previsto dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013, nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno; sono invece ammessi:

- edificazione relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale;
- realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
- nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dal presente piano, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione. L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume esistente.
- Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

- a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987).

Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

Le trasformazioni urbanistiche, consentite dalle norme relative alle destinazioni di zona, non possono prevedere opere che possano costituire ostacolo per eventuali interventi di allargamento o qualificazione della strada, come le rampe di accesso alle autorimesse.

L'approvazione dei progetti definitivi dei nuovi tracciati stradali o del potenziamento di quelli esistenti, riduce le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.

La costruzione di nuove stazioni di rifornimento di carburanti è consentita lungo la viabilità e deve rispettare i seguenti parametri edificatori:

- altezza massima 7,50m,
- volume massimo 1.500mc,
- lotto minimo 2.000mq.

Recinzioni, muretti e altri elementi potranno essere realizzati a distanza dal limite della piattaforma stradale non inferiore a:

- 25cm per le "altre strade", comprese quelle rurali e boschive, salvo diversa prescrizione dell'ente proprietario delle strade;
- 50cm per le strade di III e IV categoria, salvo diversa prescrizione dell'ente proprietario della strada.

Le opere citate non devono costituire comunque ostacolo o riduzione (a giudizio dell'ente proprietario delle strade), della possibilità viabilistica e del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

I percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono, misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

I percorsi ciclabili e ciclopedonali che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 5,00m, sia all'interno delle aree specificatamente

destinate all'insediamento, che al di fuori di esse, misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

Per gli interventi sulla viabilità che prevedono come indicazione di massima la realizzazione di tunnel-sottopassi (ciclopedonali o carrabili) si riconducono le dimensioni delle fasce di rispetto a quelle previste per la viabilità su cui tali interventi vanno ad innestarsi.

Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

Allegato: TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE				
al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	Strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli (potenziare/progetto)
AUTOSTRADA				
I CATEGORIA				
II CATEGORIA				
III CATEGORIA	20	40	60	60**
IV CATEGORIA	15	30	45	40**
ALTRE STRADE comprese le rurali e le boschive	10	20**	30**	20**
<p>* Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto sia superiore al 25%.</p> <p>** Larghezza stabilita dal presente regolamento.</p>				
<p>LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal limite strada, per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. 				

Allegato: TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE				
all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	Strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli (potenziare/progetto)
AUTOSTRADA				
I CATEGORIA				
II CATEGORIA				
III CATEGORIA	10**	25	35	40**
IV CATEGORIA	10**	15	25	30**
ALTRE STRADE comprese le rurali e le boschive	5**	10 **	15**	20**
** Larghezza stabilita dal presente regolamento.				
<p>LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal limite strada, per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. 				

ART. 18.13

AREE DI PROTEZIONE DEI CIMITERI

Sono aree indicate con apposita simbologia nella cartografia di P.R.G., destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio larga 100m distribuita lungo tutto il perimetro del cimitero.

La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali è disciplinata dall'art. 1 del testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 nei casi previsti dall'articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti dal Testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, in particolare:

- a) fascia compresa fra metri 25 e 50:
 - 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
 - 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
 - 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- b) fascia inferiore a 25 metri:
 - gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera a).

Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Sugli edifici esistenti all'interno dell'area di protezione cimiteriale, alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, sono consentiti gli interventi previsti dalle specifiche norme di zona, con il limite del 10% per gli eventuali aumenti di volume.

Gli ampliamenti, fuori terra o nel sottosuolo, non potranno avvicinarsi al cimitero più della parte emergente dell'edificio preesistente.

Gli interventi di ampliamento devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura massimo del 40%,
- rapporto di utilizzo interrato massimo del 60%,

- rapporto di verde alberato minimo del 30%,
- aumento massimo dell'altezza del fabbricato del 10% di quella esistente,
- distanze secondo quanto disposto dall'Art.5.

ART. 18.14 AREE DI PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Le distanze di protezione dagli impianti di depurazione sono individuate dal P.R.G. conformemente alle norme contenute nell'Art.59 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente¹⁵.

L'area di protezione è ripartita in due categorie alle quali corrisponde un diverso grado di vincolo:

- zona A: fascia larga 50m misurata a raggiera dalla recinzione dell'impianto di depurazione; al suo interno è esclusa ogni edificazione, è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e gli utilizzi silvo-pastorali dei terreni;
- zona B: fascia larga 50m misurata a raggiera dal limite della precedente zona; al suo interno è esclusa ogni edificazione, è tuttavia consentita, oltre a quanto stabilito per la zona A, la realizzazione dei manufatti rurali nel rispetto delle norme relative alla destinazione di zona [vedi TITOLO III, Artt.15.4 e 15.5].

Sugli edifici esistenti in zona A alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, sono ammessi gli interventi previsti dalle specifiche norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

Sugli edifici esistenti in zona B alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, sono ammessi gli interventi previsti dalle specifiche norme di zona.

L'area di protezione degli impianti di depurazione decade ad avvenuto smantellamento dell'impianto.

Tali fasce non risultano visualizzate graficamente, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente dai dati riportati sopra.

ART. 18.15 AREE DI PROTEZIONE DEGLI ELETTRODOTTI

Le aree di rispetto degli elettrodotti si conformano al principio cautelativo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il raggiungimento di obiettivi di qualità, l'attuazione di azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti come previsto dalla norma statale e provinciale.

¹⁵ Approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987.

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le distanze minime dai conduttori degli elettrodotti a frequenza di rete 50 Hz, previste dall'art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992 e ss.mm. secondo le norme attuative previste dal D.P.C.M. 28.09.1995, di seguito riportate:

Tensione nominale	
kV	Fascia di rispetto (ml.)
132	10 m
220	18 m
380	28 m

Per le linee a tensione nominale diversa superiore a 132 kV ed inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16.01.1991.

Per la realizzazione di nuove scuole, asili nido, parchi gioco e altri spazi destinati all'infanzia si dovrà tener conto della presenza di eventuali elettrodotti 132 Kv-220Kv-380Kv, come censiti dall'Agenzia provinciale per la protezione per l'ambiente. In tal senso devono essere rispettate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie del D.P.G.P. 25.09.2002, n.30-81/Leg e del D.P.G.P. 13.05.2002, n.8-98/Leg.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto per la determinazione delle fasce di rispetto relative a tali disposizioni transitorie, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato articolo 16 possono essere motivatamente disposte dalla Giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Sugli edifici esistenti rientranti nelle aree di rispetto degli elettrodotti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

ART. 18.16 MANUFATTI O SITI DI RILEVANZA CULTURALE - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Come definito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Le aree di interesse archeologico ubicate nel territorio comunale sono sottoposte alle disposizioni contenute nel presente articolo, in sintonia con quanto enunciato dal comma 2 lett. f) dell'art. 8 del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008 e dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Si tratta di zone interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, disciplinate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nell'ambito di aree di protezione dei siti archeologici deve essere preventivamente segnalata dagli interessati alla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento.

❖ zone archeologiche di tipo "01" :

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione. .

❖ zone archeologiche di tipo "02" :

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmata e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio01).

❖ zone archeologiche di tipo "03" :

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per una attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come aree 01 o 02.

TITOLO V – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

art. 19. ATTIVITA' COMMERCIALE

ART. 19.1 CONTENUTI

L'insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è disciplinato dalla Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, "Disciplina dell'attività commerciale", alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.

Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

- a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale;
- b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali;
- c) la valutazione di impatto ambientale.

ART. 19.2 TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE E DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI.

Ai fini dell'applicazione della normativa, per il territorio del Comune di Ledro si definiscono:

- a) "commercio al dettaglio" : l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) "esercizi di vicinato" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150mq;
- c) "medie strutture di vendita" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 800 mq;
- d) "grandi strutture di vendita" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
- e) "centri commerciali al dettaglio" :le grandi strutture di vendita nelle quali almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali.

ART. 19.3

ZONE COMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Le strutture commerciali di cui al precedente art. 19.2, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore.

Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) centro storico, aree residenziali sature, aree residenziali di completamento, aree residenziali di espansione, aree pubbliche di interesse generale, aree per strutture ricettive, aree per campeggi;
- b) nelle aree produttive di interesse locale nelle quali è ammessa l'attività di commercio all'ingrosso, limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'art. 13, comma 5 del regolamento della legge;
- c) nelle aree agricole di agricole primarie secondarie e di tutela per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della legge 09 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati;
- d) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni, l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- e) all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;

Medie strutture: possono essere insediate:

- a) nelle aree di cui al precedente comma 2, lett. a.;
- b) nelle aree per attività terziarie
- c) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle presenti disposizioni, l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita;

Le grandi strutture di vendita sono ammesse, nelle aree terziarie ma solo per trasferimento e ampliamento di esercizi esistenti, limitatamente alle grandi strutture di vendita di livello inferiore, anche nelle aree indicate al comma 2), lett.a).

Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, possono essere insediate anche nelle zone di cui al comma 2), lett. b) qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione.

ART. 19.4 DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LE STRUTTURE COMMERCIALI

- a. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a quanto indicato nella tabella E, dell'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010. Gli spazi di manovra non possono avere dimensione di larghezza inferiore a m 6,00, indipendentemente dalla disposizione degli stalli e dalla loro collocazione.
- b. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, dotando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita nonché per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.
- c. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
- d. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura.
- e. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti-auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.
- f. Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettano i seguenti valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra:
 - esercizi di vicinato: mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
 - medie strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;

- grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 2,5 per ogni mq di superficie di vendita;
- centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 2,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti;
- centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto superiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 3,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.

ART. 19.5 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED ELEMENTI COSTITUTIVI .

Gli interventi relativi all'apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi superfici di vendita di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale, sono sottoposti alla procedura di verifica o valutazione.

TITOLO VI: DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA

art. 20. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

20.1 "Edificio residenziale". Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage,, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).

20.2 "Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria". Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

- a) alloggi per il tempo libero e vacanze;
- b) alloggi destinati a residenza ordinaria.

Tali categorie sono definite dalla legge sopracitata.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lettera b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc.

20.3 "Edificio residenziale esistente". Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile al sottotetto.

20.4 "Volume". Per volume si intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica o dal regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

art. 21. DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI

21.1 Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui all'art. 22, comma 1.

21.2 La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanze non può superare sul territorio comunale, entro la data di validità del dimensionamento residenziale 2017, la dimensione massima di mc. **6.320, nonché il numero massimo di 16 alloggi.**

21.3 Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.

21.4 I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanze possono essere realizzati esclusivamente nelle aree residenziali: una parte in località Tremalzo, per una dimensione di mc. **3.500** nell'area soggetta Aree di espansione estensive, zona 06 in PL. La parte rimanente sarà gestita dall'Amministrazione comunale, negli ambiti residenziali esistenti, di completamento, di nuova espansione, nella parte rimanente nel fondovalle, all'interno dell'abitato di Tiarno di Sopra. La procedura di attribuzione seguirà l'ordine di presentazione delle richieste edilizie; per ogni richiesta può essere concessa una volumetria non superiore a mc. 350.

art. 22. DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI

22.1 Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 22.2.

22.2 In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative esistenti, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del contingente per la residenza per il tempo libero e vacanze). Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

art. 23. CAMBIO DI DESTINAZIONI D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI

23.1 Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in residenza ordinaria sono sempre consentite nel rispetto del PRG.

23.2 Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato ai comuni, ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo quanto specificato nelle eccezioni di cui al seguente art. 24;

b) in caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze vanno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n.22.

art. 24. ECCEZIONI

24.1 In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre 2007.




La concessione edilizia o la denuncia di inizio attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per il tempo libero e vacanze delle unità immobiliari, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 sexies della L.P. 22/91.

Queste tipologie di residenza possono essere assegnate mediante l'uso contestuale di diversi strumenti pianificatori quali aree assoggettate a piani attuativi o di lottizzazione, aree libere di espansione edilizia e ampliamenti di edifici esistenti. Le tavole del PRG indicano specificatamente i criteri d'intervento.

SCHEMA COSTRUTTIVO PER LEGNAIA / MANUFATTO ACCESSORIO

- addossata all'edificio principale

PIANTA:


PROSPETTO
LATERALE:PROSPETTO
FRONTALE:

- discosta dall'edificio principale - a due falde


PIANTA:



PROSPETTO
LATERALE:



PROSPETTO
FRONTALE:




- discosta dall'edificio principale - ad un'unica falda


PIANTA:



PROSPETTO
LATERALE:



PROSPETTO
FRONTALE:



SCHEMA COSTRUTTIVO PER LEGNAIA / MANUFATTO ACCESSORIO

-pertinenza di edifici caratterizzati dalla compresenza
di AB) e A) ecc.

PIANTA:



PIANTA:

